

# IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

n. 28 - dicembre 2023

**SVILUPPO SOSTENIBILE, CATENE DI VALORE E  
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DI IMPRESA:  
EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO  
A LIVELLO INTERNAZIONALE E PRIME  
RIFLESSIONI SUI NUOVI SVILUPPI IN DIRITTO**

Emanuela Orlando



# SVILUPPO SOSTENIBILE, CATENE DI VALORE E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DI IMPRESA: EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE E PRIME RIFLESSIONI SUI NUOVI SVILUPPI IN DIRITTO<sup>°</sup>

**Emanuela Orlando**

*Professoressa Associata di Diritto dell'ambiente  
Università del Sussex (Regno Unito)*

*Il presente contributo traccia l'evoluzione dei principi giuridici e della normativa in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese, analizzando in una prospettiva comparata e multilivello i relativi sviluppi a livello internazionale, nelle legislazioni nazionali e nell'ambito del diritto dell'Unione Europea. Esso si propone in particolare di esaminare le risposte offerte dal diritto al problema degli impatti negativi su diritti umani e ambiente associati con l'operare di società multinazionali e il proliferare di catene di approvvigionamento e di valore in un'economia mondiale caratterizzata dalla globalizzazione. L'analisi si concentra soprattutto sul concetto emergente di dovere di diligenza (due diligence) in materia di sostenibilità, illustrandone l'evoluzione da principio di carattere normativo e di soft-law, riconosciuto nei Principi Generali delle Nazioni Unite in Materia di Diritti Umani e Imprese, al suo consolidamento quale norma giuridica vincolante posta a fondamento di alcune innovative legislazioni nazionali in materia di responsabilità ambientale delle imprese e, attualmente, della nuova direttiva europea relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.*

*This contribution traces the evolution of the given principle and of the legislation regarding the social and environmental responsibility of printed matter, analyzing it in a comparative and multilevel perspective and relating to international standards, in national legislation and in the context of European Union law. It aims in particular to examine the responses offered by law to the problem of negative impacts on human rights and the environment associated with the operation of multinational companies and the proliferation of supply and value chains in a world economy protected by globalization. The analysis focuses on the emerging concept of due diligence in the field of sustainability, illustrating the evolution of the regulatory and soft-law principle, recognizing the General Principles of the National Units on Human Rights and Business, its consolidation as binding legal legislation at the foundation of some innovative national regulations regarding the environmental responsibility of printed media and, currently, of the new European directive relating to the duty of care of print media for sustainability purposes.*

## **Sommario:**

1. Introduzione
2. Imprese multinazionali e ambiente: uno scenario complesso
3. La risposta del diritto internazionale: dalla *corporate social responsibility* alla *due diligence*
4. Obblighi di diligenza, responsabilità e catene del valore
5. Da un approccio volontaristico a regole vincolanti: primi sviluppi a livello nazionale
6. Catene del valore, imprese e sostenibilità nel diritto UE
7. La proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
  - 7.1. Cenni introduttivi
  - 7.2. Aspetti principali
    - 7.2.1. *Dovere di diligenza*
    - 7.2.2. *Ambito di applicazione ratione personae*
    - 7.2.3. *Attuazione ed esecuzione: norme sulla responsabilità civile e sanzioni*
8. Considerazioni finali

---

<sup>°</sup> Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

## 1. Introduzione

Negli ultimi decenni, la minaccia sempre più imperante del cambiamento climatico, il problema della perdita della biodiversità e il progressivo e incessante degrado ambientale, hanno messo in luce in maniera sempre più evidente l'esigenza di ripensare e riorientare in chiave di sviluppo sostenibile i sistemi di produzione e distribuzione a livello globale. Attualmente, più del sessanta per cento del commercio globale si svolge in catene di valore legate ad imprese transnazionali<sup>1</sup>. Le esternalità negative e l'impatto ambientale, sociale e sulla tutela dei diritti umani derivanti dai processi di produzione e distribuzione e dal consumo nel mercato globale è da tempo oggetto di analisi e discussione a livello internazionale e nell'ambito dell'Unione Europea. Se da un lato la globalizzazione economica e l'aumento della produzione e distribuzione di beni di consumo e servizi attraverso catene di fornitura internazionali ha portato numerosi vantaggi e opportunità, dall'altro lato, questi stessi processi sono stati accompagnati da problematiche significative in termini di impatto ambientale, umano e sociale. Tali problematiche sono accentuate specialmente in quei paesi dove la mancanza di una legislazione nazionale adeguata combinata con la carenza di appropriate tutele a livello della singola impresa, rendono le imprese multinazionali ivi operanti particolarmente esposte al rischio che le loro attività e operazioni commerciali siano direttamente o indirettamente associate a gravi danni all'ambiente e abusi di diritti umani. Emblematico a questo riguardo è il caso riguardante il coinvolgimento della multinazionale Union Carbide nel gravissimo incidente di Bhopal, in India nel 1984, dove la fuoriuscita di 40 tonnellate di gas altamente tossico da un impianto chimico causò la morte immediata di più di tremila ottocento persone, e provocando uno dei più gravi disastri ambientali nella storia dell'India. Da un punto di vista giuridico, la tragedia di Bhopal viene spesso evocata come uno degli esempi più evidenti della totale inadeguatezza del quadro giuridico nella regolamentazione delle imprese operanti in paesi in via di sviluppo<sup>2</sup>, e soprattutto della mancanza di meccanismi appropriati che garantiscano una giustizia effettiva per le vittime di tali incidenti, attraverso un appropriato risarcimento e l'affermazione delle dovute responsabilità<sup>3</sup>. Purtroppo, a distanza di molti anni da quel tragico evento, rimangono numerosi e ripetuti gli episodi in cui imprese occidentali sono coinvolte, direttamente o indirettamente, in casi di violazioni di norme ambientali

---

<sup>1</sup> UNCTAD, *Global Value Chains and Development* (2013) [https://unctad.org/system/files/official-document/wir2013\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/wir2013_en.pdf)

<sup>2</sup> TYAGI e ROSENCRANZ, Some International law aspects of the Bhopal disaster, in *Social science and Medicine*, 1988, 1105.

<sup>3</sup> PASSOW e EDWARD, 'The long, dark shadow of Bhopal: still waiting for justice, four decades on', in *The Guardian*, 14 June 2023, <https://www.theguardian.com/global-development/2023/jun/14/bhopal-toxic-gas-leak-chemical-environmental-disaster-waiting-for-justice-union-carbide-dow> (ultimo accesso 4 settembre 2023).

e dei diritti umani e sociali in paesi terzi. Nel 2013, il collasso dell'edificio Rana Plaza in Bangladesh che ha portato alla morte più di mille lavoratori nel settore tessile ha portato alla luce ancora una volta i rischi connessi alla dislocazione della attività produttive e l'importanza di assicurare il rispetto dei diritti umani e di standard ambientali nei vari segmenti della catena di produzione e di approvvigionamento.

Appare chiaro, in questo contesto, come la definizione di un appropriato quadro normativo e regolamentare volto ad una responsabilizzazione effettiva delle imprese transnazionali e al contenimento degli impatti climatici e ambientali associati alle catene del valore diventi uno dei punti fondamentali di una strategia finalizzata alla realizzazione della transizione ecologica. Come affermato dalla Commissione Europea nella Relazione di accompagnamento alla proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: «la condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo della transizione dell'Unione a un'economia verde e climaticamente neutra... e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, compresi i rispettivi obiettivi in materia di diritti umani e ambiente»<sup>4</sup>.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, il presente contributo si propone di analizzare alcuni dei recenti sviluppi normativi intervenuti, a livello nazionale e nell'ambito dell'Unione Europea, per tentare di ridefinire in chiave di sostenibilità gli obblighi e le responsabilità delle imprese, soprattutto quando esse operano nel contesto del mercato globale. A tal fine, il contributo si soffermerà in particolare sull'analisi della recente proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, esaminandola alla luce dell'evoluzione del concetto di responsabilità sociale e ambientale delle imprese nel diritto internazionale e in ambito comparato.

## 2. Imprese multinazionali e ambiente: uno scenario complesso

Il problema della regolamentazione della condotta delle imprese in campo sociale ed ambientale è stato oggetto di un esteso dibattito da vari decenni. La liberalizzazione dei mercati e la globalizzazione dell'economia mondiale, insieme alla semplificazione delle comunicazioni e dei trasporti, hanno dato un impulso senza precedenti all'espansione internazionale dell'attività imprenditoriale e commerciale, facilitando non solo lo scambio di prodotti e materie prime, ma anche la dislocazione sul mercato globale delle stesse attività produttive<sup>5</sup>: in altre parole, «sono gli investimenti e la produzione di merci a essere divenute globali

---

<sup>4</sup> Proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva 2019/1937, COM (2022) 71 final, 23.2.2022.

<sup>5</sup> GULOTTA, *Responsabilità sociale d'impresa e regole del commercio internazionale* in CUTILLO, NOVAK E SCOVAZZI, *La Responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente: il caso del Perù*, Milano, Giuffrè 2014, 150

o mondiali»<sup>6</sup>. Se da un lato questi processi hanno avuto risvolti positivi in termini di crescita economica e sociale a livello globale, nonché di maggiori opportunità di lavoro e trasferimento di competenze e tecnologie per i paesi ospitanti, dall'altro lato hanno incrementato l'esportazione di esternalità negative in termini di diritti umani e ambiente. Al tempo stesso, la globalizzazione e la conseguente ramificazione dell'attività produttive in varie giurisdizioni hanno permesso alle imprese di sfuggire alla responsabilità per gli effetti nefasti delle loro azioni sulle comunità locali<sup>7</sup>. Già a partire dagli anni '70, l'emergere delle imprese multinazionali quali attori di primo piano nell'economia globale è stata accompagnata da un crescente consapevolezza delle difficoltà e dei limiti incontrati dagli ordinamenti giuridici nazionali nella definizione e regolamentazione di questo fenomeno<sup>8</sup>. Da un punto di vista giuridico, si possono identificare due diverse categorie di limiti, di carattere dottrinale, che hanno per lungo tempo impedito al diritto di fornire una risposta efficace rispetto agli impatti nefasti dei processi produttivi sui diritti umani e sull'ambiente.

Da un lato, ci sono i limiti derivanti dal diritto societario e in particolare dalle dottrine della responsabilità limitata e con essa il corollario del velo societario. Oggi le imprese operano in gruppi multinazionali di grandi dimensioni attraverso una struttura societaria multilivello di incredibile complessità, spesso formata da decine o centinaia di filiali dislocate in differenti giurisdizioni e organizzate secondo leggi e modelli societari diversi<sup>9</sup>. Questo fa sì che, seppure il pubblico e gli economisti vedano la multinazionale in sé come un'unica entità, per il diritto si tratta di segmenti giuridici diversi ed indipendenti<sup>10</sup>. A ciò si aggiunge il concetto di impresa che si è venuto affermando nei vari ordinamenti giuridici e che, sulla base dell'idea del primato degli azionisti, identifica l'obiettivo societario con la massimizzazione del profitto dell'impresa. Questa concezione, pure oggetto di crescenti critiche da parte della dottrina<sup>11</sup>, mette ancora una volta in

---

<sup>6</sup> MUCCIARELLI, *Ricomporre il nesso spezzato: giurisdizione e legge applicabile alle imprese multinazionali*, in *Rivista delle Società*, 2021, 350.

<sup>7</sup> RUGGIE, *Protect, respect and remedy: a framework for business and human rights*, in *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 2008, 189; HOFMANN, SCHLEPER AND BLOME, *Conflict minerals and supply chain due diligence: an exploratory study of multi-tier supply chains*, in *Journal of Business Ethics*, 2018, 116 e 134.

<sup>8</sup> VAGTS, *The multinational: a new challenge for transnational law*, in *Harvard Law Review*, 1970, 739.

<sup>9</sup> BLUMBERG, *Accountability of multinational corporations: The barriers presented by concepts of the corporate juridical entity*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, 2001, 303.

<sup>10</sup> KRISHNER, *Group companies: supply chain management, theory and regulation* in JONGE E TOMASIC (a cura di), *Research Handbook on Transnational Corporations*, Cheltenham, Edward Elgar 2017.

<sup>11</sup> Vedi in particolare il lavoro di Beate Sjafell, in cui si afferma il bisogno di sostituire il paradigma tradizionale con un approccio diverso secondo cui le aziende assumono il ruolo di forza motrice nella creazione di sostenibilità ed innovazione. In questa prospettiva, l'obiettivo societario andrebbe ridefinito quale 'la creazione di valore sostenibile all'interno dei confini planetari e rispettando gli interessi degli investitori e delle altre parti interessate', SJAFJELL E TAYLOR, *Planetary boundaries and company law: towards a regulatory ecology of corporate sustainability*, in *Legal Studies Research Paper* n. 2015/11 (University of Oslo Faculty of Law)

luce la disconnessione tra la realtà societaria e gli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile, nonché tra diritto societario e diritto ambientale.

Il secondo ordine di difficoltà attiene alla discrepanza tra il raggio d'azione globale in cui si muovono le società multinazionali e i limiti giurisdizionali dei sistemi giuridici nazionali. In altre parole «l'impresa si presenta internazionalizzata nel suo campo d'azione, mentre appare "nazionalizzata" con riferimento ai regimi giuridici applicabili»<sup>12</sup>, per cui si crea un divario tra «la dimensione transnazionale dei suoi traffici, a fronte dell'integrazione funzionale tra segmenti del processo produttivo distribuiti a livello globale, e la dimensione nazionale delle norme applicabilità ciascuna delle entità che la compongono»<sup>13</sup>. In questo contesto, la possibilità per gli ordinamenti giuridici nazionali di regolamentare in maniera comprensiva le attività delle imprese multinazionali incontra diversi ostacoli di natura sia giuridica che politica relativi all'esercizio di una competenza giurisdizionale extraterritoriale. Nonostante recenti sviluppi indicanti un approccio più flessibile alla territorialità della competenza legislativa e giurisdizionale<sup>14</sup>, soprattutto quando esercitata in nome di un interesse comune<sup>15</sup>, queste problematiche hanno nondimeno contribuito a rallentare l'affermazione di legislazioni e standard di condotta vincolanti relativamente all'operato delle società multinazionali a livello globale.

Se, infine, si esamina la questione da un punto di vista del diritto internazionale, uno dei problemi principali è rappresentato dalla concezione tradizionale incentrata sull'idea dello stato quale attore e soggetto principale e come tale destinatario primario di obblighi e responsabilità<sup>16</sup>. In questa prospettiva, la regolamentazione delle imprese avviene necessariamente attraverso un approccio indiretto secondo cui spetta allo stato assicurare il rispetto

---

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2610583](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610583). Come vedremo questa impostazione comincia a essere riflessa, a trovare applicazione attraverso una serie di recenti interventi legislativi volti a integrare obiettivi e considerazioni ambientali e sociali all'interno dell'operato e della governance societaria (vedi *infra* sezione 5 e seguenti di questo contributo).

<sup>12</sup> BRINO, *Imprese Multinazionali e diritti dei lavoratori tra profili di criticità e nuovi "esperimenti" regolativi*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2015, 9 <https://core.ac.uk/download/pdf/147688152.pdf>

<sup>13</sup> id

<sup>14</sup> KRISCH, *Jurisdiction unbound: (extra)territorial regulation as global governance*, in *European Journal of International Law*, 2022, 481.

<sup>15</sup> RYNGAERT, *Selfless intervention: the exercise of jurisdiction in the common interest*, Oxford, 2020, 144: «[T]he globally harmful character of particular conduct, while not in itself authorizing the exercise of extraterritorial jurisdiction, should guide the application of existing principles of jurisdiction. This may mean that if the objective of a jurisdictional assertion is to protect global values or the common interest, a tenuous territorial link can suffice, and even that states may be under an obligation to exercise jurisdiction on the basis of existing permissive principles».

<sup>16</sup> FRANCONI, *Alternative perspectives on international responsibility for human rights violations by multinational corporations* in BENEDEK, DE FEYTER e MARELLA (a cura di) *Economic Globalisation and Human Rights*, Cambridge, 2007, pp. 254-60; DE JONGE, *Transnational corporations and international law: bringing TNCs out of the accountability vacuum*, in *Critical Perspectives on International Business*, 2011, 67-68.

dei diritti umani e degli standard ambientali da parte delle imprese operanti sul proprio territorio<sup>17</sup>. Come già osservato da alcuni autori, appare pertanto evidente come l'impostazione stato-centrica del diritto internazionale e la conseguente mancanza di riconoscimento di una soggettività giuridica alle società multinazionali insieme alla 'finzione giuridica' del velo societario negli ordinamenti giuridici nazionali abbiano di fatto contribuito a creare un vuoto normativo e di governance, e «un ambiente permissivo nell'ambito del quale possono verificarsi atti biasimevoli da parte delle aziende senza che vi sia un' adeguata sanzione o riparazione»<sup>18</sup>.

Tali problemi e difficoltà appaiono accentuati nelle ipotesi in cui l'impresa si avvalga di reti di produzione e di distribuzione globali – le cosiddette “catene del valore” – nell'ambito delle quali, attraverso transazioni di mercato e una proliferazione di rapporti economici e contrattuali (es contratti di appalto, subappalto per la fornitura di materie prime o per la lavorazione di alcuni prodotti), la multinazionale si affida ad altre imprese per l'esecuzione di parte dell'attività<sup>19</sup>. Infatti, negli ultimi decenni la crescente esternalizzazione dei processi aziendali e la globalizzazione delle catene di produzione e approvvigionamento ha fatto sì che gli impatti negativi sull'ambiente e le violazioni dei diritti umani legate alle attività produttive non occorran più solamente nell'ambito di una organizzazione aziendale unitaria, come nel caso di una società multinazionale la cui casa madre opera attraverso filiali localizzate in paesi terzi, ma anche nel contesto più ampio ma anche più frammentato delle cosiddette 'supply chains' o 'value chain'<sup>20</sup>. Se da un punto di vista di strategia imprenditoriale, l'esternalizzazione di tutto o parte della produzione in altri paesi, soprattutto in sistemi giuridici con standard di tipo sociale e ambientale meno stringenti, presenta degli indubbi vantaggi in termini di competitività, è anche dimostrato che espone la società capofila a maggiori rischi di abusi di diritti umani e sociali, e di danno ambientale occorrenti nell'ambito dei vari segmenti della catena. Inoltre, numerosi studi hanno riconosciuto la maggiore complessità e frammentazione dei rapporti tra i vari segmenti e le varie entità coinvolte nella catena di produzione e la conseguente maggiore difficoltà della società capofila di controllare e assicurare in maniera efficace il rispetto di standard di sostenibilità

---

<sup>17</sup> DEVA, *Human rights violations by multinational corporations: where from here?*, in *Connecticut Journal of International Law*, 2003, 20-21.

<sup>18</sup> RUGGIE, 'Business and human rights: towards operationalising the Protect, Respect and Remedy framework: Report of the special representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises', UN Doc.A/HRC/11/13, 22 April 2009, Human Rights Council 11<sup>th</sup> Session Agenda item 3.

<sup>19</sup> MUCCIARELLI cit.

<sup>20</sup> Ci sono dei settori in cui il rischio di abusi di diritti umani e danni ambientali nel contesto delle catene del valore è particolarmente alto; cfr. nel caso dei "conflict minerals", HOFMANN, SCHLEPER AND BLOME, cit.

nel corso dell'intero processo produttivo<sup>21</sup>. Questi studi dimostrano anche come, nel contesto tipicamente fluido, multi-strato e multi-dimensionale che caratterizza le catene di produzione globale, le società capofila non riescono sempre a controllare e tracciare i vari fornitori, soprattutto quelli negli ultimi anelli della catena<sup>22</sup>. Inoltre, tale capacità di controllo e di influenza dipende anche dall'effetto leva che la società capofila esercita sulle imprese nei vari segmenti della catena<sup>23</sup>. Come avviene nel caso delle diverse filiali della società multinazionale, così a maggior ragione nel caso delle catene di fornitura e del valore, la complessità e la frammentazione della struttura organizzativa si traduce in una ulteriore diminuzione della responsabilità (in particolare della cosiddetta 'accountability') dell'impresa, come dimostrato dagli spesso infruttuosi contenziosi in materia di responsabilità civile delle imprese capofila<sup>24</sup>.

### 3. La risposta del diritto internazionale: dalla *corporate social responsibility* alla *due diligence*

Per lungo tempo, l'integrazione di considerazioni sociali e ambientali nelle attività commerciali delle imprese si è basata quasi esclusivamente su strumenti di carattere non-vincolante, di *soft law*, o sull'adozione volontaria di regole di condotta da parte delle imprese. A livello internazionale, la difficoltà, di carattere soprattutto formale, di imporre alle imprese multinazionali, quali attori privati, obblighi internazionali diretti in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente ha trovato risposta in una serie di quadri normativi non vincolanti volti a stabilire standard di condotta e definire i contorni di una responsabilità sociale di impresa<sup>25</sup>. Questo processo è avvenuto in un primo tempo attraverso tre canali

---

<sup>21</sup> GRIMM, HOFSTETTER E SARKIS, *Interrelationships amongst factors for sub-supplier corporate sustainability standards compliance: an exploratory field study*, in *Journal of Cleaner Production*, 2018, 240; per un'analisi da un punto di vista giuridico, cfr. VILLIERS, *New directions in the European Union's regulatory framework for corporate reporting, due diligence and accountability: the challenge of complexity*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2022, 550.

<sup>22</sup> SARFATY, *Shining light on global supply chains*, in *Harvard International Law Journal*, 2015, 431-32.

<sup>23</sup> ID; DAUVERGNE E LISTER, *Big brand sustainability: governance prospects and environmental limits*, in *Global Environmental Change*, 2012, 36.

<sup>24</sup> RÜHMKORF, *Global sourcing through foreign subsidiaries and suppliers: challenges for corporate social responsibility* in DE JONGE E TOMASIC (a cura di) *Research Handbook on Transnational Corporations*, cit. Un esempio è il contenzioso relativo al disastro di Rana Plaza: nel 2015 un gruppo di lavoratori del Bangladesh iniziò una class action contro Loblaw e Joe Fresh; l'azione fu tuttavia respinta dalle corti canadesi sia in prima istanza che in appello. Tra le motivazioni della sentenza vi era il fatto che i convenuti non avevano un diretto controllo sui loro fornitori locali in Bangladesh.

<sup>25</sup> MUCHLINSKI, *International corporate social responsibility and international law* in WEILER E BAETENS (a cura di), *New Directions in International Economic Law*, The Netherlands, Brill Nijhoff, 2011.

principali<sup>26</sup>. Essi sono: le Linee Guida per le Imprese Multinazionali, adottate dall'OSCE nel 1976 quali parte integrante della Dichiarazione sugli Investimenti Internazionali e le Imprese multinazionali e successivamente emendate al fine di riconoscere la rilevanza dell'impatto ambientale della condotta di tali imprese; la Dichiarazione Tripartita sui Principi relativi alle imprese multinazionali e le politiche sociali<sup>27</sup> adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 1977; e le diverse iniziative sviluppate in seno alle Nazioni Unite, quali in particolare il Global Compact. Quest'ultimo consiste in una iniziativa di carattere volontario basata sull'idea di un coinvolgimento attivo delle imprese e degli altri attori economici al fine del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile a livello globale. Le imprese aderenti al Global Compact si impegnano al rispetto di dieci principi relativi ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e alla lotta alla corruzione<sup>28</sup>.

Il ruolo del diritto internazionale è stato in questo senso soprattutto un ruolo di indirizzo e di coordinamento, attraverso iniziative volte progressivamente a meglio delineare i contorni del ruolo e delle responsabilità delle imprese transnazionali ma senza arrivare a obblighi giuridici precisi. Il concetto stesso di “*corporate social responsibility*” è indicativo di una sorta di responsabilità ‘soft’ delle imprese, che tuttavia non si traduce mai in una ‘*accountability*’ ferma e vincolante.

Se il carattere non-vincolante di questi strumenti normativi è uno dei limiti alla loro efficacia, ne ha tuttavia facilitato la loro accettazione da parte delle imprese multinazionali, incoraggiando lo sviluppo in parallelo di una serie di iniziative di natura volontaria e di auto-regolamentazione da parte delle imprese stesse, attraverso l'adozione di codici di condotta, e/o l'adesione a standard di gestione e certificazione ambientale elaborati da parte di organismi internazionali<sup>29</sup>. Sebbene tali iniziative siano motivate soprattutto dalla necessità di attenuare le ripercussioni sulla reputazione derivanti dalla crescente preoccupazione dei consumatori e del pubblico verso gli impatti nefasti delle attività industriali e commerciali sull'ambiente e i diritti umani, secondo alcuni autori riflettono in parte anche la lenta evoluzione del concetto di impresa verso l'affermazione di un modello di governance societaria inclusivo anche degli interessi degli stakeholders<sup>30</sup>. Dal punto di vista di diritto internazionale, il coinvolgimento attivo delle imprese in campo ambientale riflette l'impostazione che si è andata affermando sin dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e poi nuovamente

---

<sup>26</sup> DEVA, *Human rights violations by multinational corporations and international law*, cit., 10.

<sup>27</sup> La Dichiarazione è stata poi successivamente aggiornata varie volte, nel 2000, 2006, 2017 e da ultimo nel 2022.

<sup>28</sup> BORGIA, *Responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale: tra opportunità ed effettività*, in *IANUS*, 2010, n. 2.

<sup>29</sup> SCOTT, *Private and quasi-private standards* in RAJAMANI e PEEL (a cura di), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, II ed., Oxford, 2021, 436.

<sup>30</sup> MUCHLINSKI, cit.

ribadita dal World Summit on Sustainable Development di Johannesburg<sup>31</sup> e basata sull'idea di una *public-private partnership* per lo sviluppo sostenibile<sup>32</sup>.

In questo contesto, l'elaborazione dei Principi Guida per i Diritti Umani e le Imprese da parte di John Ruggie, in qualità di Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla questione di Diritti Umani e Imprese Transnazionali, e la loro successiva approvazione da parte del Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU<sup>33</sup>, è stata considerata da molti come un punto di svolta fondamentale nella definizione del ruolo delle imprese in campo sociale e ambientale. I Principi Generali delle Nazioni Unite (PGNU) rappresentarono inizialmente un'alternativa ai precedenti falliti tentativi da parte della comunità internazionale di definire un codice di condotta per le imprese transnazionali<sup>34</sup>. Tra questi si ricorda il progetto, poi accantonato, delle Norme del 2003 per la Responsabilità delle Imprese Transnazionali<sup>35</sup>. Queste ultime rappresentavano un documento che si configurava al tempo stesso tradizionale nell'impostazione – in quanto basato ancora sull'approccio tradizionale e top-down di un corpo normativo delineato a livello internazionale e applicato alle imprese – ma molto progressivo nei contenuti. Esse, infatti, delineavano espressamente gli obblighi diretti delle imprese in materia di diritti umani, indicando con una formulazione inequivoca (*'transnational corporations shall ensure...'; 'shall recognise and respect ...applicable norms of international law, national laws and regulations'*) che le imprese possono essere destinatarie di obblighi diretti derivanti anche da strumenti di

---

<sup>31</sup> WWSD Declaration (4 July 2002) UN doc A/CONF.199/20, 2002, Resolution 1; vedi nello specifico il paragrafo 27 della Dichiarazione per il quale: «... *in the pursuit of its legitimate activities the private sector, including both large and small companies, has a duty to contribute to the evolution of equitable and sustainable communities and societies*» (grassetto dell'autore). Vedi anche, PERONI e MIGANI, *La Responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale contesto internazionale*, IANUS, 2010, n. 2.

<sup>32</sup> Vedi in particolare, il punto Capitolo 30 del piano d'azione proposto da Agenda 21, redatta in occasione della Conferenza di Rio, dedicato in modo specifico al ruolo delle imprese e delle industrie, in cui si legge: «*Business and industry, including transnational corporations, should recognise environmental management as among the highest corporate priorities and as a key determinant to sustainable developments*».

<sup>33</sup> Human Rights Council, Resolution 17/4 del 16 giugno 2011; Report of the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie, A/HRC/17/31.

<sup>34</sup> A livello delle Nazioni Unite, sono stati almeno tre i tentativi di adottare delle norme vincolanti di diritto internazionale in materia di imprese transnazionali e diritti umani, dapprima durante gli anni '70 nell'ambito del dibattito sul nuovo ordine economico internazionale; successivamente con l'elaborazione delle Draft Norms, adottate nel 2003 e subito accantonate, ed infine con i Principi Generali: MARES, *Regulating transnational corporations at the united nations – the negotiations of a treaty on business and human rights*, in *The International Journal of Human Rights*, 2022, 1522.

<sup>35</sup> UN Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 'Norms on the responsibility of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights', adopted on 13 August 2003, E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.

diritto internazionale<sup>36</sup>. L'approccio scelto da Ruggie, e poi trasposto nei PGNU, si basa invece su una impostazione meno centralizzata, caratterizzata dalla delimitazione dei rispettivi ruoli e responsabilità di stati e imprese, quali 'attori' della governance globale. I PGNU si basano su tre pilastri principali, distinguendo tra: (1) un obbligo degli stati di proteggere da eventuali abusi dei diritti umani operati da terze parti (*State's duty to protect*); (2) una responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani (*Responsibility to respect*); ed infine (3) il riconoscimento dell'importanza fondamentale di assicurare dei rimedi efficaci per le vittime di violazioni dei diritti umani (*access to remedy*). Il dibattito relativo alla "accountability" delle imprese viene dunque affrontato nel secondo pilastro (*'Responsibility to Respect'*) relativamente al quale i PGNU rimangono in parte ancorati ad una posizione di carattere più volontaristico e quasi di auto-regolamentazione. Diversamente dalle Norme, essi parlano di "responsabilità" anziché di obblighi delle imprese multinazionali, con una scelta terminologica che sottende una precisa volontà di non-discostarsi dalla visione tradizionale e stato-centrica dell'ordinamento internazionale. L'analisi testuale del secondo pilastro dei PGNU mostra chiaramente come rispetto alle Norme del 2003, questi assumano una posizione meno rivoluzionaria sulla questione, controversa e molto dibattuta, della soggettività internazionale delle imprese transnazionali.<sup>37</sup>

Nonostante questa limitazione, al lavoro di Ruggie va senz'altro riconosciuto il merito di aver apportato un nuovo e stimolante impulso alle discussioni in tema di diritti umani e imprese, aprendo finalmente la via ad importanti sviluppi normativi. L'elemento innovativo del secondo pilastro degli UNPG è il concetto di *due diligence* che assume un ruolo cruciale nel delineare i contorni degli obblighi, seppure non vincolanti, e delle responsabilità delle imprese. Si tratta di un concetto profondamente diverso dal tradizionale strumento di due diligence societaria, ovvero la previa verifica dello stato economico e finanziario di una società in vista di operazioni comportanti la sua fusione con un'altra azienda o la sua acquisizione da parte di un'altra società. In materia di diritti umani la *due diligence* ha invece come obiettivo principale di individuare, comprendere e gestire gli impatti negativi che le attività dell'azienda hanno sui diritti umani, attraverso

---

<sup>36</sup> Rappresentativo al riguardo è il principio stabilito nella Sezione A.1 delle Norme: «...Within their respective spheres of activity and influence, transnational corporations and other business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law». Alcuni autori considerano le Norme come uno dei, rari, esempi pratici in cui vengono stipulati degli obblighi di diritto internazionale direttamente in capo ad attori privati, superando quindi la tradizionale dicotomia tra sfera privata e pubblica: KRAJEWSKI, *Mandatory human rights due diligence law: blurring the lines between state duty to protect and corporate responsibility to respect?* in *Nordic Journal of Human Rights*, 2023, 6.

<sup>37</sup> Vedi in particolare le critiche mosse da parte della dottrina per questo approccio dei PGNU che rimane in parte ancorato ad un approccio basato su «self-regulation and corporate voluntarism»: BAXI, *Human rights responsibility of multinational corporations, political ecology of injustice: learning from Bhopal thirty plus?* in *Business and Human Rights Journal*, 2016, 33-34.

azioni specifiche volte alla identificazione, valutazione, prevenzione, mitigazione e risoluzione di detti impatti.<sup>38</sup> Essa si configura pertanto come uno strumento di carattere soprattutto procedurale volto alla gestione dei rischi attuali e potenziali di violazioni di diritti umani, con la finalità di prevenire tali violazioni.

I principi elaborati da Ruggie e poi codificati nei PGNU hanno avuto un forte impatto normativo, influenzando successivi sviluppi a livello internazionale e nazionale. Il concetto di *due diligence* è stato, infatti, integrato nella revisione delle OECD Guidelines del 2011, nella Dichiarazione Tripartita dell'ILO nonché nell'ambito dello standard ISO 26000 in materia responsabilità sociale, e più recentemente è rientrato tra le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità per il cambiamento climatico di alcune delle maggiori società petrolifere nell'ambito di azioni legali<sup>39</sup> ed extra-giudiziali<sup>40</sup>. Tali sviluppi dimostrano che l'approccio dei PGNU basato sulla due diligence è applicabile anche al contesto ambientale e climatico, e può diventare strumento concettuale e applicativo utile nell'integrare l'idea di sostenibilità – intesa in senso ampio e inclusivo dei pilastri ambientale e sociale – nell'ambito delle politiche commerciali e societarie, al fine di orientare la transizione verso sistemi di produzione più sostenibili.

#### 4. Obblighi di diligenza, responsabilità e catene del valore

Appare chiaro sia dai PGNU, che dalle successive incorporazioni della due diligence nell'ambito delle Linee Guida dell'OSCE e nei vari strumenti legislativi nazionali e di diritto UE, che il raggio di azione di queste nuove iniziative volte a responsabilizzare le imprese non è limitato alla fattispecie più tradizionale della casa madre di una società multinazionale operante attraverso le sue filiali stabilite in paesi terzi, ma comprende anche gli scenari più complessi, e potenzialmente anche più frammentati e meno integrati, delle catene di approvvigionamento e del valore nei quali aziende diverse dislocate in sistemi giuridici diversi sono legate tra loro da contratti di vario tipo per la produzione, fornitura,

---

<sup>38</sup> Cfr. RUGGIE E SHERMAN, *The concept of 'due diligence' in the un guiding principles on business and human rights: a reply to Jonhathan Bonnitcha and Robert McCorquodale*, in *European Journal of International Law*, 2017, 924: «The Special Representative uses this term [due diligence] in its broader sense: a comprehensive, proactive attempt to uncover human rights risks, actual and potential, over the entire life cycle of a project or business activity, with the aim of avoiding and mitigating those risks».

<sup>39</sup> *Milieudefensie et al v Royal Dutch Shell plc*, Rechtbank den Haag (District Court of The Hague) 26 maggio 2021 C/09/571932, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

<sup>40</sup> Greenpeace Southeast Asia et al, Petition - Requesting for investigation of the Responsibility of the Carbon Majors for Human Rights Violations or Threats of Violations Resulting from the Impacts of Climate Change, Annex C (2015), citata in MACCHI, *The climate change dimension of business and human rights: the gradual consolidation of a concept of 'climate due diligence'*, in *Business and Human Rights Journal*, 2021, 93.

commercializzazione e immissione sul mercato di prodotti e beni di consumo. Il concetto di *due diligence* si estende quindi, anche geograficamente, a coprire i vari ambiti e fasi del processo produttivo e della catena di approvvigionamento, e si riferisce ad un processo che è al tempo stesso dinamico, in quanto deve essere adeguato e adattato alle particolarità del contesto specifico in cui si applica<sup>41</sup>, ed olistico in quanto tende ad includere non solo gli effetti negativi derivanti direttamente dalle attività dell'impresa che lo applica, ma anche quegli impatti che sono legati alle sue operazioni commerciali, attività e/o prodotti sulla base di una relazione contrattuale (ad esempio attraverso contratti di fornitura)<sup>42</sup>.

I PGNU riconoscono che nel caso delle catene di fornitura o del valore non è sempre possibile individuare in maniera completa i rischi associati alle varie aziende coinvolte nelle varie fasi. In questi casi, pertanto, la raccomandazione è di concentrare le priorità di azione nelle aree identificate come aventi un rischio di impatti avversi sui diritti umani maggiormente significativo – ad esempio per via del contesto operativo, o delle specifiche operazioni<sup>43</sup>. La diversità degli scenari operativi è inoltre rilevante nel determinare il tipo di condotta richiesta all'impresa nell'attuazione della *due diligence*, e quindi anche la sua responsabilità. Le azioni di prevenzione e mitigazione dei potenziali effetti avversi spettanti all'impresa sono in linea di principio differenziate sia secondo il livello di coinvolgimento dell'impresa stessa nelle attività che causano l'impatto negativo – ovverosia se la società, attraverso le sue attività possa direttamente causare o contribuire a causare un impatto avverso, o se invece essa sia coinvolta solo nella misura in cui l'impatto avverso è direttamente legato alle sue operazioni, prodotti o servizi attraverso una relazione commerciale – sia secondo il margine di influenza della società nel potere far fronte all'impatto negativo. Il margine di influenza (cosiddetto '*leverage*') è la capacità dell'impresa di determinare un cambiamento nelle operazioni e nelle prassi dannose di una componente della catena. Nel caso in cui l'impatto negativo reale o potenziale sui diritti umani sia causato direttamente dall'impresa, questa è tenuta a prendere le misure necessarie per porvi fine o prevenirlo, e ad usare la sua influenza per cercare di mitigare il più possibile ogni impatto rimanente. Quando invece il coinvolgimento dell'impresa è più indiretto in quanto l'impatto negativo è legato alle sue operazioni, prodotti e servizi attraverso un rapporto d'affari più indiretto, la responsabilità della società dipende da fattori quali la sua influenza, il ruolo cruciale della relazione commerciale e la misura in cui è appropriato terminare il rapporto d'affari<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> LISE SMIT ET AL. *Human rights due diligence in global supply chains: evidence of corporate practices to inform a legal standard*, in *The International Journal of Human Rights*, 2021, 947.

<sup>42</sup> HOFMANN, SCHLEPER E BLOME, cit., 117.

<sup>43</sup> UNGP, page 19.

<sup>44</sup> Al riguardo, vedi in particolare l'analisi di BRIGHT e BUENO, *Implementing human rights due diligence through corporate civil liability*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2020, 795. Gli autori richiamano la distinzione operata tra la responsabilità di un'impresa in un contesto di gruppo

## 5. Da un approccio volontaristico a regole vincolanti: primi sviluppi a livello nazionale

Nonostante la loro impostazione ancora marcatamente volontaristica, l'adozione dei Principi Guida in Materia di Imprese e Diritti Umani ha avuto un ruolo importante nel segnare un punto di svolta nella definizione del panorama giuridico relativo agli obblighi e alle responsabilità delle imprese transnazionali in materia di diritti umani e ambiente, imprimendo una spinta forte nel rafforzare gli obblighi delle imprese in questo ambito. Alla base di questa evoluzione vi è soprattutto il ben documentato riconoscimento dell'inadeguatezza di un approccio basato esclusivamente su norme di carattere volontario e non vincolanti<sup>45</sup>, nonché dei limiti intrinseci degli strumenti di carattere privatistico e di autoregolamentazione quali standard e certificazioni ambientali nell'arginare gli impatti negativi associati alle operazioni di imprese multinazionali e alle catene di approvvigionamento globali<sup>46</sup>.

È in questo contesto che devono collocarsi i vari strumenti legislativi adottati soprattutto negli ultimi anni con lo scopo di delineare standard normativi di sostenibilità, intesa in senso ampio come inclusiva anche della dimensione sociale e ambientale, nella condotta delle imprese operanti a livello transnazionale. Si può distinguere a questo riguardo tra due tipi di approcci regolamentari al problema. In un primo tempo, l'approccio predominante si è basato soprattutto sull'imposizione di obblighi di trasparenza e di comunicazione relativamente alla possibilità che nelle varie fasi di produzione dei loro beni e servizi si verificassero delle violazioni di diritti umani. Si annoverano al riguardo il *California Transparency in Supply Chains Act* del 2010<sup>47</sup> e il *Modern Slavery Act* del Regno Unito

---

societario, e la responsabilità dell'impresa operante nell'ambito di una supply chain. Mentre nel primo contesto, i PGNU raccomandano che i sistemi di responsabilità civile stabiliscano in maniera chiara le aspettative rispetto agli standard di gestione e supervisione delle differenti entità nell'ambito del gruppo (con rispetto alla identificazione, prevenzione e mitigazione degli impatti sui diritti umani associati alle operazioni del gruppo), nel caso delle supply chains solamente gli impatti negativi che sono legati alla società da un legame di causa-effetto o per i quali la società abbia contribuito a causarli farebbero insorgere la responsabilità civile.

<sup>45</sup>SMITH ET AL, *Study on due diligence requirements through the supply chain – final report* (Commissione Europea, Directorate General Justice and Consumers, Publications Office 2020). Anche in letteratura numerosi studi hanno messo in rilievo i limiti di un approccio basato su soft-law e self-regulation; tra questi si veda, ad esempio, DAUVERGNE e LISTER, *Big brand sustainability: governance prospects and environmental limits*, in *Global Environmental Change*, 2012, 36; LE BARON, LISTER e DAUVERGNE, *Governing global supply chain sustainability through the ethical audit regime*, in *Globalisations* 2017, 958.

<sup>46</sup> Vedi tra gli altri, l'iniziativa della EUROPEAN COALITION FOR CORPORATE JUSTICE, una coalizione di oltre 480 organizzazioni non-governative e altre associazioni in Europa che nel 2019 ha pubblicato 'A Call for EU human rights and environmental due diligence legislation' (civil society statement), 2 Dicembre 2019 <https://corporatejustice.org/news/over-100-ngos-demand-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation/>

<sup>47</sup> California Transparency in Supply Chains Act 2010 (Senate Bill 657): questo atto aggiunge la sezione 1714.43 al Codice Civile, relativamente al traffico di esseri umani.

adottato nel 2015<sup>48</sup>, i quali introducevano degli obblighi per le imprese di verificare e comunicare al pubblico, e quindi ai consumatori, i rischi che i loro prodotti siano associati a schiavitù o traffico di esseri umani. Nell'Unione Europea, la Direttiva 2014/95 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (anche cosiddetta '*Non Financial Reporting Directive*' (NFRD))<sup>49</sup> imponeva a determinate imprese «che costituiscono enti di interesse pubblico»<sup>50</sup> l'obbligo di includere nella relazione sulla gestione «una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione»<sup>51</sup>.

Nonostante il merito di questi strumenti legislativi nel gettare le basi per un quadro giuridico vincolante relativamente agli obblighi di sostenibilità delle imprese, essi mantengono un ambito applicativo alquanto limitato, in quanto, se si esclude la NFRD dell'Unione Europea, gli obblighi di comunicazione e informazione imposti alle imprese riguardano quasi esclusivamente il rischio che le loro attività siano più o meno direttamente coinvolte il traffico di essere umani o situazioni di schiavitù. Da un punto di vista pratico, inoltre, molti studi hanno messo in luce l'insufficienza di un approccio basato meramente su obblighi di reporting e di trasparenza, ma privo di meccanismi per l'imputazione delle relative responsabilità alle imprese e per garantire la corretta applicazione della normativa<sup>52</sup>.

Un passo più avanti nella direzione di affermare una responsabilità sociale e ambientale delle imprese è dunque rappresentato dall'adozione da parte di alcuni ordinamenti giuridici nazionali di leggi che, ispirandosi direttamente al concetto di *due diligence* introdotto nei PGNU, impongono alle imprese degli obblighi specifici in tema di prevenzione e mitigazione dei rischi per la tutela dei diritti umani e dell'ambiente associati alle loro attività commerciali. Tra questi strumenti legislativi, la legge sul dovere di vigilanza delle società madri e delle

---

<sup>48</sup> Modern Slavery Act 2015 <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>

<sup>49</sup> Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, GU L 330/1, 15.11.2014.

<sup>50</sup> La direttiva si applicava a imprese di grandi dimensioni che costituiscono interesse pubblico e che alla data di chiusura di bilancio presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500.

<sup>51</sup> Articolo 19 bis, Direttiva 2014/95/UE.

<sup>52</sup> Vedi VILLIER, cit.; G LEBARON, J LISTER e P DAUVERGNE, cit. In maniera analoga, nello studio sui requisiti di *due diligence* effettuato per conto della Commissione Europea, SMITH ET AL, cit., 101, si riporta: '*Stakeholders noted that because reporting requirements rarely provide for a sanction in the case of a failure to report, they have been shown to result in low levels of reporting and low quality reports. The UK MS act has proven partly effective in terms of transparency. ... Similarly: the EU non-financial directive establishes a legal duty for companies to disclose their due diligence practice. However, the form of how they are meant to comply with the duty to disclose has not been clarified in that directive. Also, some reporting requirements do not require any substantive due diligence to take place*'.

imprese committenti adottata dal governo francese nel 2017<sup>53</sup> rimane l'esempio più significativo in quanto è la prima legge che traduce in norme vincolanti il concetto di due diligence formulato nei PGNU<sup>54</sup>. La legge francese si compone di tre articoli che apportano modifiche al codice di commercio introducendovi tre nuove norme che stabiliscono obblighi relativi alla condotta delle imprese interessate. In primo luogo, essa impone alle imprese l'obbligo di adottare, metter in pratica, e pubblicare un "piano di vigilanza" in cui vengano dettagliate le misure necessarie per l'identificazione dei rischi e per la prevenzione delle violazioni gravi di diritti umani e dei danni alla salute e alla sicurezza delle persone e dell'ambiente risultanti dalle attività della società madre o delle filiali da lei controllate, o ancora dalle attività di committenti e fornitori con i quali la società abbia stabilito una relazione commerciale duratura. L'ambito materiale di applicazione della legge è dunque potenzialmente molto ampio. Attraverso una nozione ampia di "controllo", la legge applica l'obbligo di vigilanza della società controllante non solo alle proprie attività dirette, ma anche alle attività delle imprese controllate direttamente o indirettamente<sup>55</sup> e delle imprese committenti o fornitrici a cui è legata attraverso contratti e relazioni commerciali stabili<sup>56</sup>. Pertanto, l'applicazione del dovere di vigilanza si fonda non solo sulla base del concetto, più tradizionale, del controllo societario esercitato dalla casa madre sulle consociate, ma anche in base al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di dipendenza economica che lega i partner commerciali alla capogruppo<sup>57</sup>. Inoltre, la legge francese si distingue rispetto agli sviluppi precedenti in quanto introduce nel panorama normativo relativo a diritti umani e imprese anche la dimensione ambientale, estendendo esplicitamente la due diligence anche ai

---

<sup>53</sup> Loi n. 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

<sup>54</sup> BRIGHT, *Creating a legislative level playing field in business and human rights at the European level: is the French duty of vigilance law the way forward?*, in *EUI Working Paper MWP*, 2020, n.4 <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3262787](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3262787) (ultimo accesso 5 Novembre 2023)

<sup>55</sup> La nozione di controllo 'diretto e indiretto' in questo caso è ripresa dall'articolo L. 233-16 del Codice di Commercio francese. Secondo questa norma si tratta delle società di cui la casa madre detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto e per le quali la società madre nomina, per due esercizi commerciali successivi, la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o sorveglianza, o sulle quali essa esercita un'influenza dominante in virtù di un contratto o delle clausole statutarie.

<sup>56</sup> In diritto francese la nozione di "relazione commerciale stabile" era già contenuta nell'articolo L. 442-6, I, 5 del codice di commercio, e include tutti i tipi di relazioni a livello professionale di carattere regolare e stabile, con o senza contratto, ma con un certo volume di affari e che ragionevolmente si possono considerare durature. L'articolo L. 442-6, I, 5 del codice di commercio si applica anche all'acquisto e vendita di prodotti e alle prestazioni di servizi, mentre i sub-contraenti e fornitori possono essere sia quelli della società madre che delle filiali da essa controllate. Vedi al riguardo 'Loi Française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre - questions fréquemment posées' (*Le Radar du Devoir de Vigilance*, July 2017) <https://plan-vigilance.org/wp-content/uploads/2019/06/2017-FAQ-en-fran%C3%A7ais.pdf>

<sup>57</sup> BRINO, cit., 19

rischi di impatti significativi sull'ambiente. Uno dei limiti della legge è rappresentato tuttavia dall'ambito applicativo *ratione personae*, in quanto le norme si applicano a tutte le imprese con sede in Francia nella misura in cui esse impiegano, sia direttamente che nelle loro filiali, un numero di lavoratori pari o superiore a 5000 nelle sedi francesi; o un numero pari o superiore a 10000 lavoratori occupati nella sede centrale e in tutte le filiali con sede in Francia o all'estero. Secondo alcuni commentatori questa è una soglia molto elevata in quanto non ricomprenderebbe molte delle industrie nei settori a maggior rischio, quali l'industria estrattiva, o a forte intensità di manodopera, come il settore tessile, dove tuttavia sono frequenti gli abusi di diritti umani e libertà fondamentali<sup>58</sup>. Alcuni autori ritengono che una definizione diversa, basata sul fatturato complessivo generato dall' imprese – come nel caso del *Modern Slavery Act* – sarebbe stato più appropriata<sup>59</sup>.

Per quanto riguarda infine l'accesso alla giustizia, un altro dei tre capisaldi dei PGNU, la legge stabilisce che, in caso di inadempienza, qualsiasi soggetto avente interesse ad agire può presentare un'azione legale davanti a un giudice francese affinché ordini alla società di adempiere agli obblighi della legge<sup>60</sup>. Essa inoltre introduce espressamente la responsabilità civile delle imprese prevedendo la possibilità per le parti interessate di invocare davanti al giudice la responsabilità civile extracontrattuale dell'azienda sulla base degli articoli 1240 e 1241 del codice civile (ovverosia, le ipotesi di responsabilità per colpa o imprudenza) e di richiedere un risarcimento nella misura in cui il mancato rispetto degli obblighi relativi al piano di vigilanza abbia determinato un danno. Si tratta quindi di una responsabilità per colpa, anziché responsabilità oggettiva, ove la “colpa” si configura nel mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. L'adozione e applicazione di un rigoroso piano di vigilanza e la messa in atto degli obblighi relativi escluderebbero la colpa, e dunque la responsabilità dell'impresa<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> FAQ *plan de vigilance*, cit., 6.

<sup>59</sup> BRIGHT, cit., 6.

<sup>60</sup> La legge inserisce nel codice di commercio francese una disposizione (Article L.225-102-4) per la quale: «*Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter*» (Article 1, Loi n 2017-399). Inoltre, il testo originario della legge prevedeva un meccanismo di enforcement molto potente, con la possibilità da parte del giudice di condannare la società ad una multa di fino a 10 milioni di euro in caso di mancato rispetto. Questa disposizione è stata tuttavia impugnata ed abrogata dalla corte costituzionale (Décision n 2017-750 DC du 23 mars 2017 [https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank\\_mm/decisions/2017750dc/2017750dc.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2017750dc/2017750dc.pdf)) in quanto considerata non conforme completamente ai principi di certezza del diritto e della proporzionalità della pena. Non sono state tuttavia dichiarate incostituzionali le norme che prevedono la possibilità per le parti interessate di richiedere al giudice un'ingiunzione affinché l'azienda adotti, applichi e pubblichi un piano di vigilanza, con corrispettive sanzioni per l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo. Cfr. BRIGHT, cit., 7.

<sup>61</sup> Secondo la dottrina, gli obblighi relative al dovere di vigilanza si configurano comunque come obbligazioni di mezzi, e non di risultato, con un approccio che riflette gli obiettivi e le modalità di

La legge sul *devoir de vigilance* è stata un passo molto importante nell'evoluzione normativa del concetto di responsabilità sociale e ambientale delle imprese, facendo da apripista per successivi sviluppi legislativi in altri paesi<sup>62</sup>. A questi progressi sul piano legislativo si affiancano poi una serie di sentenze molto interessanti da parte dei giudici nazionali di vari paesi, quali il Regno Unito e i Paesi Bassi, in cui si afferma la responsabilità della società madre (holding) per i danni all'ambiente cagionati in paesi extra-Europei (nello specifico Zambia e Nigeria) dalle società controllate<sup>63</sup>. Queste decisioni sono rese nell'ambito di ricorsi basati sulle norme di diritto privato relative alla responsabilità civile<sup>64</sup>. La motivazione delle sentenze ha come punto di partenza l'accertamento della sussistenza di un *duty of care* in capo alla società controllante, sulla base di una serie di fattori, tra cui la posizione di controllo e di maggiore esperienza e il suo coinvolgimento nelle decisioni della controllata. Queste sentenze, al pari degli sviluppi legislativi appena esaminati, sollevano delle riflessioni molto interessanti da un punto di vista giuridico, in quanto dimostrano un processo di progressivo adattamento del diritto in risposta alle nuove esigenze di sostenibilità e di tutela di diritti umani e ambiente di fronte alle minacce della globalizzazione economica. Infatti, pur essendo basate sui principi classici del diritto interno della responsabilità civile (quali appunto i principi di *tort law*), queste decisioni – e in generale gli argomenti dei ricorrenti – rappresentano un tentativo implicito di aggirare alcuni degli ostacoli principali che avevano per lungo tempo impedito una piena realizzazione sul piano giuridico del principio di responsabilità sociale delle multinazionali. In primo luogo, ancorando la responsabilità della società sul concetto di due diligence o, nel caso delle sentenze decise sulla base della *common law* britannica, di *duty of care*, diventa possibile affermare direttamente la responsabilità civile extracontrattuale della holding

---

messa in atto del concetto di due diligence, quale emerge nei documenti di *soft law*, come i PGNU o le Linee Guida OSCE; MOUGEOLLE, *Sur la conformité constitutionnelle de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*, in *La Revue des Droits de l'Homme* [online], Actualisés Droits-Libertés, 2017, <http://journals.openedition.org/revdh/2970>.

<sup>62</sup> Tra questi, la *Legge sulla due diligence relativamente al lavoro minorile* ('Wet Zorgplicht Kinderarbeid') adottata dal Senato olandese nel 2019 e mai entrata in vigore, è attualmente in processo di revisione a seguito della proposta presentata nel Novembre 2022 da parte di alcuni partiti per una più ampia *Legge sulle Imprese Responsabili e Sostenibili*; e in Germania l'adozione della *Legge sulla due diligence nelle catene di approvvigionamento* ('Lieferketten-sorgfaltspflichten-gesetz') entrata in vigore il 1 gennaio 2023.

<sup>63</sup> ALPA, *Tre casi paradigmatici di responsabilità sociale delle imprese per violazione di diritti fondamentali: Vedanta, Okpabi, Mileudefensie*, in *Contratto e Impresa Europa* 2021, 257 <https://www.contrattoeimpresaeuropa.eu/app/uploads/2021/10/1-Dibattiti.pdf>.

<sup>64</sup> Tra i contenziosi più noti, si citano i casi *Vedanta Resources plc v Lungowe & Ors* [2019] UKSC (10 aprile 2019); *Okpabi v Royal Dutch Shell plc* [2021] UKSC 3, entrambi decisi dalla Corte Suprema del Regno Unito; e i casi *Apkan and others v Royal Dutch Shell plc and Shell Petroleum Company of Nigeria LTD*, Corte d'Appello de L'Aia (18 Dicembre 2015, decisione interlocutoria sulla giurisdizione) e *Apkan and others v Royal Dutch Shell plc and Shell Petroleum Company of Nigeria LTD*, Corte d'Appello dell'Aia (29 gennaio 2021, giudizio sul merito).

senza dover necessariamente sollevare il velo societario<sup>65</sup>. Inoltre, ponendo l'accento sulla sussistenza di obblighi di supervisione e controllo dell'impresa madre, vengono aggirate le obiezioni relative alla controversa questione della competenza giurisdizionale e gli ostacoli di natura giuridica e politica, che in passato avevano frenato tentativi di introdurre una regolamentazione extraterritoriale per le attività economiche delle imprese transnazionali<sup>66</sup>.

Dal punto di vista dell'evoluzione normativa, un profilo interessante risiede nel fatto che, sebbene queste decisioni siano basate su strumenti di diritto interno, nello specifico in norme di diritto privato, le motivazioni di queste sentenze tendono a fare riferimento, o quantomeno considerare, anche le risoluzioni e gli altri strumenti normativi di *soft law* adottati a livello internazionale, quali per l'appunto i PGNU<sup>67</sup>. Si cita al riguardo la decisione resa dai giudici de L'Aia nel caso tra la NGO olandese *Vereiniging Milieudéfensie* e la società multinazionale Royal Dutch Shell plc in cui la corte, nel valutare la portata della responsabilità di Shell relativamente all'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, si richiama ai PGNU, implicitamente tenendone conto nella interpretazione dello standard di responsabilità a cui la società sarebbe tenuta in base al diritto interno<sup>68</sup>.

## 6. Catene del valore, imprese e sostenibilità nel diritto UE

Secondo stime recenti, l'Unione Europea rappresenta, a livello globale, uno dei mercati i cui consumi sono maggiormente responsabili di impatti ambientali<sup>69</sup>. L'adozione di un quadro regolamentare che possa arginare tali impatti negativi su ambiente e clima, anche attraverso l'imposizione di regole di condotta per le imprese europee operanti in, o aventi relazioni commerciali con, paesi terzi si pone quindi in linea con le aspirazioni dell'Unione di presentarsi quale attore importante a livello globale nel raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e nella lotta al degrado ambientale e ai cambiamenti climatici.

Le prime iniziative legislative dell'Unione Europea volte a regolamentare e disciplinare gli impatti negativi su ambiente e diritti umani associati alle catene di

---

<sup>65</sup> Cfr. ARISTOVA, *Tort litigation against transnational corporations in the English courts: the challenge of jurisdiction*, in *Utrecht Law Review*, 2018, 8: «The benefits of asserting direct liability of the parent company is that it enables claimants to avoid having to pierce the corporate veil...The duty of care doctrine does not challenge traditional theories of corporate law by suggesting that all legal entities in the corporate group should be treated as a single unit».

<sup>66</sup> DEVA, *Corporate human rights violations: a case for extraterritorial regulation*, in LUETGE (a cura di) *Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics*, Springer 2012, 1077; anche BRINO, cit., 17.

<sup>67</sup> ALPA, cit., 257.

<sup>68</sup> *Vereiniging Milieudéfensie and others v Royal Dutch Shell PLC*, Corte di prima istanza de L'Aia, 26 maggio 2021, vedi in particolare il paragrafo 4.4.11 della sentenza <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>.

<sup>69</sup> SCOTT, *Reducing the EU's global environmental impact*, in *German Law Journal*, 2020, 12.

approvvigionamento e del valore hanno avuto inizialmente un ambito di applicazione circoscritto e ben definito, focalizzandosi inizialmente sul settore del commercio del legno e dei prodotti del legname, e successivamente su quello dei minerali provenienti da zone di conflitto. In entrambi i casi, l'intervento dell'Unione ha preso la forma di un regolamento, ovverosia di uno strumento legislativo direttamente applicabile negli ordinamenti interni degli Stati Membri. Si tratta comunque di legislazioni mirate ad un obiettivo molto specifico. Nel caso del Regolamento relativo alla commercializzazione del legno e dei prodotti derivati<sup>70</sup>, l'obiettivo era di arginare il problema del disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente, contribuendo ad affrontare una delle cause identificate della deforestazione. A tal fine, il regolamento proibiva la commercializzazione di legno e prodotti derivati di provenienza illegale e stabiliva per gli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati sul mercato interno dell'Unione obblighi specifici di tracciamento dei relativi prodotti e la messa in atto un sistema di dovuta diligenza volto ad ottenere informazioni e valutare il rischio che il legno immesso sul mercato sia di provenienza illegale. Questo regolamento è stato abrogato nel maggio del 2023 con l'adozione del Regolamento 2023/1115 che disciplina il problema in maniera più ampia estendendo l'ambito di applicazione alle importazioni ed esportazioni in e dall'Unione di determinate materie prime e prodotti (quindi non solamente legno ma anche determinati prodotti alimentari) associati alla deforestazione e al degrado forestale<sup>71</sup>. Nel caso dei minerali di provenienza da zone di conflitto o ad alto rischio, il Regolamento (UE) 2017/821, entrato in vigore nel 1° gennaio del 2021, ha come obiettivo di evitare che il commercio di oro e altri metalli e minerali preziosi contribuisca a finanziare gruppi armati in zone di conflitto. Esso, quindi, obbliga le imprese che importino i minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno ed oro nel mercato dell'Unione ad indicare la provenienza, quantità e data di estrazione dei prodotti e, nel caso la provenienza corrisponda a zone di conflitto, anche la miniera di provenienza, il luogo di lavorazione e le imposte corrisposte.

Entrambi i regolamenti sono incentrati sul dovere di diligenza da parte degli operatori che importano i prodotti a rischio. Il concetto di due diligence in questi casi è tuttavia leggermente diverso da quello esaminato finora. Nel caso del regolamento sui minerali di conflitto, la *due diligence* riguarda le importazioni di oro ed altri metalli nel mercato UE, imponendo agli importatori degli obblighi specifici di diligenza – ovverosia obblighi di individuazione, valutazione e gestione del rischio – per evitare che i minerali e metalli importati siano associati

---

<sup>70</sup> Regolamento UE no 995/2010 del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, GU L 295/23, 12.11.2010.

<sup>71</sup> Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione su mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010, GU L 150/206, 9.6.2023.

al finanziamento di gruppi armati in zone di conflitto. Il regolamento include altresì degli specifici relativi alla raccolta e comunicazione di informazioni circa la provenienza dei minerali e il rischio associato, nonché obblighi di tracciabilità. In maniera analoga, il regolamento sulla deforestazione si applica alle importazioni ed esportazioni in e dall'Unione Europea di determinati prodotti agricoli e forestali. A tal fine, il regolamento stabilisce che l'importazione o esportazione di tali prodotti possa avvenire solo se impone all'operatore di adempiere specifici obblighi rientranti nel dovere di diligenza – quali quelli di raccolta informazioni, valutazione e attenuamento dei rischi – e i prodotti siano accompagnati da apposita dichiarazione di diligenza che in un certo modo confermi che i prodotti siano a deforestazione zero, o comunque non associati a degrado forestale, e che siano prodotti nel rispetto della legislazione del paese di produzione.

## **7. La proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità**

### **7.1. Cenni introduttivi**

Nel febbraio del 2022, la Commissione Europea ha presentato la sua proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità<sup>72</sup>. La proposta è attualmente nella fase finale dell'iter decisionale; il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno infatti adottato la loro posizione sulle norme della proposta di direttiva, come previsto dalla procedura legislativa dell'Unione. L'adozione della proposta di direttiva si situa in un contesto caratterizzato da un lato da una profonda insoddisfazione per i limiti di un approccio basato semplicemente sul ricorso a strumenti di diritto privato e della responsabilità civile, o solamente su iniziative di carattere volontario e di autoregolamentazione, e dall'altro lato da un panorama legislativo nazionale frastagliato e sicuramente non uniforme. Nonostante i numerosi dibattiti e le varie proposte legislative relative alla regolamentazione della responsabilità sociale e ambientale delle imprese multinazionali, sono ancora pochi gli stati membri che finora hanno adottato una legislazione vincolante. Inoltre, le varie legislazioni nazionali esistenti sono alquanto diverse tra loro in termini dell'ambito applicativo materiale e il tipo di imprese a cui si applicano<sup>73</sup>. La Relazione Esplicativa che accompagna la proposta di direttiva indica infatti la proliferazione e la diversità delle normative nazionali come una delle ragioni che, sulla base del principio di

---

<sup>72</sup> COM (2022) 71 final.

<sup>73</sup> HIESSL, *Labour Rights & their enforcement in global value chains – the EU legislative initiatives on corporate ESG due diligence in context*, in *ERA Forum*, 2023, 205.

sussidiarietà, giustificerebbero l'azione legislativa di armonizzazione da parte delle istituzioni europee.

L'intervento dell'Unione in questo settore era lungamente atteso. Sia la Comunicazione della Commissione sul Green Deal Europeo, che le strategie e piani di azione sull'economia circolare<sup>74</sup> e la biodiversità<sup>75</sup> avevano sottolineato l'importanza di una governance societaria ispirata da obiettivi di sostenibilità. La creazione di un quadro regolamentare più robusto relativo alla responsabilità sociale delle imprese era stata auspicata anche dal Parlamento Europeo, come confermato dall'adozione di due Risoluzioni che affrontavano le relative tematiche<sup>76</sup>. Questa proposta interviene, quindi, a completare e rafforzare un quadro giuridico già popolato da vari strumenti volti ad irrobustire gli standard di sostenibilità delle imprese europee attraverso una progressiva integrazione di considerazioni e obiettivi ambientali in ambiti giuridici, quali quello societario e finanziario, che (almeno da un punto di vista legislativo) sembravano finora estranei e impervi a tali problematiche. Tra queste iniziative si menziona la riforma della direttiva sulle informazioni di carattere non finanziario attraverso l'adozione di una nuova direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità,<sup>77</sup> volta ad imprimere un approccio maggiormente proattivo delle imprese riguardo alla comunicazione degli impatti sociali e ambientali delle loro attività attraverso un requisito esplicito per le imprese di comunicare le loro azioni al fine di attenuare detti impatti. In campo finanziario, il Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia della Finanza Sostenibile si propone, in maniera alquanto innovativa, di creare un linguaggio comune, un sistema unificato per classificare gli investimenti sostenibili, ed introduce nel diritto ambientale dell'Unione il principio, o criterio, del 'non arrecare un danno significativo' quale ulteriore criterio di valutazione delle attività economiche in base all'impatto sugli obiettivi ambientali<sup>78</sup>. Per quanto riguarda nello specifico il diritto societario,

---

<sup>74</sup> Comunicazione della Commissione, 'Un Nuovo Piano d' Azione per un'Europa più pulita e più competitiva' COM (2020) 98 final.

<sup>75</sup> Comunicazione della Commissione, 'EU Biodiversity Strategy for 2030' COM (2020) 380 final, in cui una sezione apposita è dedicata a "Business for Biodiversity".

<sup>76</sup> Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, 10 marzo 2021, P9\_TA(2021)0073; e la Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, P9\_TA(2020)0372, in cui il Parlamento invitava la Commissione a considerare l'elaborazione di misure in materia di diritto e governance societaria volte anche a rafforzare gli obblighi di trasparenza e comunicazioni già previsti nella Direttiva del 2014, e il ruolo degli amministratori e degli organi di gestione delle imprese nel perseguimento degli interessi a lungo termine e nell'attuazione di una cultura volta alla sostenibilità.

<sup>77</sup> Direttiva 2022/2464 del 14 dicembre 2022, GU L 322/15, 16.22.2022.

<sup>78</sup> Articolo 17 del Regolamento. Sul principio non arrecare un danno significativo quale principio nuovo del diritto ambientale UE, si veda anche MONTINI, *La sfida della transizione energetica e l'emergere dei conflitti intra-ambientali: quali possibili soluzioni?*, in *Quaderni AISDUE*, 2023, n. 11. Sempre in campo finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento

l'idea di intervenire a livello europeo in materia di due diligence formava inizialmente parte di una proposta più ampia nell'ambito della *Sustainable Corporate Governance Initiative* volta a ridefinire il concetto di obiettivo societario e che prevedeva l'introduzione anche di un obbligo specifico per gli amministratori delle società di perseguire non solo gli interessi di soci e azionisti, ma anche di tenere conto degli interessi degli altri stakeholders<sup>79</sup>. La decisione finale di focalizzarsi, nella proposta di direttiva in esame, sul dovere di diligenza segnala dunque un approccio più ristretto, frutto di una decisione strategica della commissione anche alla luce dei risultati delle varie consultazioni e delle valutazioni di impatto.<sup>80</sup> Tuttavia, la base giuridica della proposta di direttiva rimane l'articolo 50 del TFUE, che stabilisce la competenza dell'Unione ad adottare misure, anche nell'ambito del governo societario, al fine di realizzare la libertà di stabilimento delle imprese<sup>81</sup>.

Una volta adottata, la futura direttiva avrà una valenza importante nel contribuire a delineare il ruolo dell'Unione quale attore a livello globale nel perseguimento dello sviluppo sostenibile del pianeta. Attraverso le implicazioni extraterritoriali delle norme sul dovere di diligenza e la responsabilità civile delle imprese europee, la direttiva si propone di offrire una risposta alle problematiche relative alla globalizzazione economica per quanto riguarda soprattutto l'aggravarsi degli impatti negativi delle attività aziendali e delle catene di produzione e fornitura sui diritti umani e sull'ambiente, soprattutto in paesi terzi più poveri e con legislazioni più deboli a protezione di ambiente e diritti dei lavoratori. Essa si pone pertanto in linea con gli obiettivi e i valori dell'Unione enunciati dagli articoli 3 e 21 del Trattato sull'Unione Europea, secondo cui l'Unione, nelle sue relazioni con il resto del mondo, deve sostenere e promuovere i suoi valori e principi, quali in particolare quelli relativi allo Stato di diritto, al rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, e contribuire allo sviluppo sostenibile pianeta<sup>82</sup>, nonché promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale<sup>83</sup>.

---

(UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari.

<sup>79</sup> Vedi il commento da parte di RINGE e GÖZÜGÖL, *The EU Sustainable Corporate Governance Initiative: where are we and where are we headed?*, Harvard Law School Forum on Corporate Governance (18 march 2022) <https://corpgov.law.harvard.edu/2022/03/18/the-eu-sustainable-corporate-governance-initiative-where-are-we-and-where-are-we-headed/> ultimo accesso 28 Ottobre 2023.

<sup>80</sup> Relazione Esplicativa, p. 23; cfr. anche SPINACI, European Parliamentary research Service (EPRS) Briefing, 'Corporate sustainability due diligence – how to integrate human rights and environmental concerns in value chains' (PE729.424, Maggio 2023).

<sup>81</sup> Vedi articolo 50[2] (lett g) TFUE: "coordinando, nella misura necessaria e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere tanto gli interessi dei soci come dei terzi".

<sup>82</sup> Art 3 (5) TUE.

<sup>83</sup> Art 21(2) TUE.

## 7.2. Aspetti principali

### 7.2.1. *Dovere di diligenza*

Nei suoi aspetti sostanziali, la proposta prende direttamente ispirazione dal modello della Legge Francese sul dovere di vigilanza, e stabilisce l'obbligo per ciascuna società rientrante nel suo ambito di applicazione di esercitare il dovere di diligenza in materia di diritti umani ed ambiente. Nella definizione delle misure rientranti nel dovere di diligenza essa si richiama espressamente ai PGNU, stabilendo per le imprese degli obblighi specifici di: (i) integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, anche attraverso la formulazione di un codice di condotta illustrativo delle norme e principi a cui devono attenersi i dipendenti e le filiazioni della società; (ii) l'adozione di misure adeguate ad individuare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, su diritti umani e ambiente causati dalle proprie attività e da quelle delle sue filiazioni, nonché, se l'impatto è collegato alla catena di valore cui partecipa, dai suoi rapporti di affari consolidati; (iii) l'adozione di misure adeguate a prevenire o, qualora la prevenzione non sia possibile, attutire tali impatti negativi; (iv) ed infine misure adeguate per arrestare o, qualora non sia possibile, per minimizzare gli impatti negativi. A corredo di queste misure di carattere preventivo e sempre in linea con l'approccio procedurale al dovere di diligenza definito dai PGNU e dalle linee guida OSCE, l'articolo 9 della proposta di direttiva prevede che le società debbano predisporre dei meccanismi e delle procedure adeguate affinché persone e/o organizzazioni della società civile possano presentare un reclamo nel caso nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi, effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle sue filiazioni e della catena di valore in cui partecipa.

Per quanto riguarda la prevenzione e minimizzazione degli impatti negativi, la proposta offre indicazioni abbastanza dettagliate relativamente alle misure da porre in atto, pur tenendo conto della necessità di adottare un approccio flessibile che possa adattarsi alla diversità delle varie situazioni. Pertanto, rimette all'impresa la determinazione delle misure, tra quelle elencate negli articoli 7 e 8, che possono considerarsi 'adeguate' a seconda delle circostanze specifiche del caso, delle caratteristiche particolari del settore economico e, nel caso delle catene di valore, anche del tipo di rapporto d'affari e dell'influenza che la società possa esercitare al riguardo<sup>84</sup>. Tale determinazione è tuttavia soggetta a revisione da parte delle autorità competenti, o del giudice, con la possibilità per l'impresa di incorrere in sanzione o in una condanna al risarcimento in caso di contenzioso sulla responsabilità civile, per l'ipotesi in cui dette misure vengano ritenute non adeguate. Tra le misure indicate vi è anche la richiesta di apposite garanzie contrattuali da parte dei partner commerciali con i quali la società intrattiene un

---

<sup>84</sup> Vedi in particolare la definizione di "misure adeguate" di cui all'articolo 3(lett q) della Direttiva.

rapporto di affari relativamente al rispetto del codice di condotta, eventualmente richiedendo anche, attraverso un sistema a cascata contrattuale, che il partner esiga a sua volta tali garanzie dagli altri partner nella misura in cui le attività rientrano nella catena del valore della società. Nel complesso, la proposta sembra cercare un compromesso tra il rispetto della natura dinamica delle procedure relative alla due diligence come prevista dagli standard internazionali, adottando quindi un approccio flessibile nella definizione di misure adeguate (art 3(lett q)), e l'esigenza di creare un minimo comune denominatore relativamente agli obblighi che le imprese devono rispettare, fornendo indicazioni relativamente specifiche riguardo alla tipologia di misure da porre in atto<sup>85</sup>.

Un punto notoriamente controverso riguarda la determinazione del raggio d'azione del dovere di diligenza. Nella proposta della commissione questa è basata sulla nozione di controllo da parte della società e sulla capacità della stessa di individuare i rischi di impatti negativi e di intervenire per prevenirli o risolverli o minimizzarli. Pertanto, nel contesto delle catene globali del valore, gli obblighi e le responsabilità dell'impresa in relazione al dovere di diligenza sono limitati ai *rapporti d'affari consolidati*, per i quali si presume che la società abbia la capacità sia di individuare adeguatamente i rischi sia di esercitare un adeguato effetto leva nell'indurre un cambiamento nella condotta dei relativi partner commerciali<sup>86</sup>. Su questo aspetto è possibile notare due divergenze rispetto all'approccio dei PGNU. In primo luogo, questi ultimi non limitano l'obbligo di diligenza delle imprese nell'ambito delle catene del valore ai rapporti d'affari consolidati, ma lo estendono alle relazioni commerciali attraverso le quali le operazioni, i servizi o i prodotti dell'impresa possono essere direttamente collegati agli impatti negativi sui diritti umani (Principio 17). Il commentario relativo al Principio 17 precisa che nel caso in cui la catena di valore delle imprese si componga di un gran numero di componenti, è necessario che le imprese identifichino gli ambiti generali in cui, in ragione del contesto operativo di determinati fornitori o clienti, o di particolari operazioni, prodotti o servizi, o di altre considerazioni rilevanti, il rischio di impatti negativi sia particolarmente significativo. Nella proposta della Commissione invece, il concetto di rapporto d'affari consolidato appare mutuato dalla relativa legislazione francese e comprende i rapporti d'affari diretti o indiretti che, per intensità o periodo interessato, siano duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della

---

<sup>85</sup> Cfr. contrariamente il commento di PATZ, il quale ritiene invece che la proposta di direttiva abbia snaturato l'essenza dinamica della due diligence e che l'indicazione delle misure di cui agli artt 7 e 8 rappresenti di fatto un elenco esaustivo di misure che rischia di soffocare, anziché incoraggiare, iniziative innovative da parte delle imprese: PATZ, *The EU draft corporate sustainability due diligence directive: a first assesment*, in *Business and Human Rights Journal*, 2022, 293.

<sup>86</sup> Vedi articolo 1 della Proposta di Direttiva, e Paragrafo 20 del Preambolo della Proposta di Direttiva.

catena del valore<sup>87</sup>. La limitazione ai rapporti d'affari consolidati si può spiegare con un duplice ordine di motivazioni. Da un lato, conferisce maggiore certezza interpretativa, anche se in ultima analisi spetterà comunque alla giurisprudenza, o alle autorità di controllo e monitoraggio dell'attuazione della direttiva, di interpretare gli elementi specifici della definizione. Dall'altro lato, è in linea con un approccio di tipo pragmatico basato sulla consapevolezza che, nel caso delle catene del valore in cui ci sono rapporti commerciali con molte imprese e in diverse fasi e segmenti della catena produttiva e di approvvigionamento, è opportuno limitare il dovere di diligenza alla capacità da parte dell'impresa di esercitare una effettiva influenza (*'leverage'*) su propri partner commerciali al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali. Come notato da alcuni autori<sup>88</sup>, tuttavia, questa impostazione tende a focalizzare l'attenzione sulla natura della relazione commerciale – ovverosia se, in ragione dell'intensità, della rilevanza per l'attività dell'impresa, o della durata, possa considerarsi come un rapporto d'affari consolidato – a scapito invece di una indagine da parte dell'impresa sul tipo e sulla gravità del rischio che ci possano essere degli impatti negativi significativi associati a determinate relazioni commerciali.

L'altro aspetto in cui la proposta diverge dai PGNU riguarda l'approccio relativo all'esercizio e alla gestione da parte dell'impresa della propria influenza sui partner commerciali al fine di prevenire o mitigare l'impatto negativo. Il Principio 19 dei PGNU riconosce che le misure che la società può adottare possono variare «in base all'estensione della sua influenza nell'affrontare tale impatto», laddove per influenza si intende «la capacità di imprimere un cambiamento nelle pratiche abusive di un ente che hanno effetti negativi sui diritti umani»<sup>89</sup>. Il Commentario a tale principio, tuttavia, indica una nozione «dinamica» di influenza, incentrata sulla capacità da parte dell'impresa non solo di esercitare la propria influenza, ma anche di cercare di aumentarla, qualora ci siano mezzi a sua disposizione per accrescerla, ad esempio «offrendo misure di capacity-building, o altri incentivi all'ente in questione, o attraverso la collaborazione con altri attori». La proposta di direttiva sembra invece adottare un approccio più statico<sup>90</sup> che limita l'applicazione del dovere di diligenza ai rapporti consolidati, per i quali si presume che, in ragione delle loro caratteristiche di durata e intensità, l'impresa abbia *già* una capacità di esercitare un effetto leva<sup>91</sup>.

---

<sup>87</sup> Tuttavia, il Preambolo della proposta indica che 'se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa' - tale proposizione non è però ribadita nel testo della proposta.

<sup>88</sup> PATZ, cit., 293.

<sup>89</sup> Commentario, Principio 19 PGNU.

<sup>90</sup> In questo senso PATZ, cit., 294: «*The standard appears static and considers a company's existing influence over a business relationship, rather than its ability to influence*».

<sup>91</sup> Vedi paragrafo 20 del Preambolo. È interessante notare tuttavia che lo stesso paragrafo del Preambolo specifica che '[s]e la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa'.

### 7.2.2. *Ambito di applicazione ratione personae*

La definizione dell'ambito applicativo soggettivo della proposta di direttiva riflette la necessità di realizzare un bilanciamento tra l'adozione di misure efficaci per l'identificazione e la prevenzione degli impatti negativi su diritti umani e ambiente e l'esigenza di evitare che l'adesione agli obblighi previsti dalla direttiva comportasse degli oneri eccessivi per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). A tal fine, l'articolo 2 (1) limita l'applicazione alle società con più di 500 dipendenti ed un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di euro nell'ultimo bilancio di esercizio; questa soglia si abbassa per le società operanti in determinati settori considerati ad alto rischio<sup>92</sup>, le quali sono soggette agli obblighi previsti dalla direttiva anche nel caso in cui abbiano avuto in media più di 250 dipendenti ed un fatturato netto di oltre 40 milioni di euro<sup>93</sup>. Sarebbero dunque escluse le PMI.

Al pari della legislazione francese e delle altre legislazioni nazionali basate sull'obbligo di diligenza, anche la proposta di Direttiva si propone di avere un impatto extra-territoriale in quanto le norme sul dovere di diligenza si applicherebbero anche alle società costituite in paesi terzi «che svolgono attività consistenti (*sic!*) nell'UE»<sup>94</sup> rilevate sulla base di un fatturato netto da esse generato nell'UE di almeno 150 milioni di euro. In questo caso, la giustificazione dell'effetto extra-territoriale della direttiva è fornita dal criterio del fatturato generato da esse generato nell'UE nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, e che deve essere di almeno 150 milioni di euro, o di oltre 40 milioni di euro ma non superiore ai 150 milioni se esse operano in uno dei settori ad alto impatto. Nel caso delle società il cui fatturato non supera i 150 milioni di euro, sia che esse siano basate in UE che in paesi terzi ma collegate all'UE, la direttiva pospone la sua applicazione a due anni dopo la fine del periodo di recepimento in modo da lasciare un tempo adeguato a queste società di minori dimensioni per adeguarsi alle prescrizioni di legge<sup>95</sup>. Secondo le stime della Commissione, adottando questi criteri, la futura direttiva si applicherebbe a circa 13000 società nell'Unione

---

<sup>92</sup> questi sono elencati alla lettera b) dell'articolo 2(1) della Proposta di Direttiva, e includono i settori dell'abbigliamento e dell'industria tessile e dei pellami, i settori agricoli, della silvicoltura e della pesca e della produzione alimentare, e le industrie estrattive.

<sup>93</sup> Al momento, uno degli emendamenti proposti dal Parlamento Europeo abbassa le rispettive soglie per le imprese europee da 500 a 250 relativamente al numero di dipendenti, e da 150 milioni a 40 milioni EUR nell'ultimo bilancio di esercizio.

<sup>94</sup> Relazione Esplicativa, p 37.

<sup>95</sup> A differenza della legge francese, la direttiva esclude il criterio basato sul numero dei dipendenti per l'identificazione delle società soggette agli obblighi da esse prescritte. La relazione esplicativa spiega che la nozione di dipendente utilizzata dalla direttiva è basata sul diritto UE, e in assenza di metodologie chiare a livello internazionale potrebbe pertanto non corrispondere alla effettiva determinazione del numero dei dipendenti nei paesi terzi in cui queste società sono stabilite.

Europea, e 4000 società di paesi terzi<sup>96</sup>. Inoltre, gli articoli 25 e 26 prevedono degli obblighi specifici per gli amministratori rendendoli non solo responsabili della predisposizione e della messa in atto delle azioni relative al dovere di diligenza, ma anche di tenere in conto «nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente».

### ***7.2.3 Attuazione ed esecuzione: norme sulla responsabilità civile e sanzioni***

Uno dei punti deboli di un approccio alla responsabilità sociale delle società basato sul dovere di diligenza è la difficoltà di assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle norme relative da parte delle imprese.<sup>97</sup> Su questo aspetto, la proposta prevede un duplice meccanismo. Vi è in primo luogo un meccanismo di carattere amministrativo per cui il monitoraggio del rispetto del dovere di vigilanza da parte delle imprese è affidato ad apposite autorità di controllo, stabilite a livello nazionale nei diversi stati membri dell'Unione. Tali autorità potranno avviare un'indagine sia d'ufficio sia sulla base di una segnalazione circostanziata che fornisca informazioni che possano ritenersi sufficienti ad indicare una possibile violazione da parte di una data società delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva. Per quanto riguarda le società aventi la loro sede nell'Unione, l'autorità di controllo è quella dello stato membro in cui la società ha la sede legale, mentre per le società di paesi terzi, la supervisione è affidata alle autorità di controllo dello stato membro in cui la società ha una succursale o, nel caso la società estera abbia succursali in diversi stati membri, quella dello stato membro in cui ha generato la maggior parte del fatturato. Una volta iniziata l'indagine, l'autorità di controllo ha varie opzioni, che vanno dalla possibilità di concedere alla società un congruo lasso di tempo per adottare provvedimenti correttivi, ordinandole di porre fine alle violazioni delle norme nazionali in attuazione della direttiva, fino all'erogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario<sup>98</sup> e infine la possibilità di adottare misure provvisorie nell'ipotesi di rischio di danni gravi e irreparabili. La proposta prevede inoltre la possibilità per le persone interessate, incluso le ONG, di presentare segnalazioni relative a violazioni della direttiva alla autorità competente. Tali

---

<sup>96</sup> Relazione Esplicativa, p 18.

<sup>97</sup> RAJAVUORIM, SAVARESI e VAN ASSELT, *Mandatory due diligence laws and climate change litigation: bridging the corporate climate accountability gap?*, in *Regulation & Governance*, 2023, 944, 946 citing QUIJANO e LOPEZ, *Rise of mandatory human rights due diligence: A beacon of hope or a double-edged sword?*, in *Business and Human Rights Journal*, 2021, 241, and SCHILLING-VACAFLOR e LENSCHOW, *Hardening foreign corporate accountability through mandatory due diligence in the European Union? New trends and persisting challenges*, in *Regulation & Governance*, 2021: doi.org/10.1111/rego.12402.

<sup>98</sup> Secondo l'articolo 20, 'le sanzioni si basano sul fatturato della società' e 'devono essere effettive, proporzionate e dissuasive'.

persone beneficerebbero della protezione offerta dalla Direttiva 2019/1937 sulla protezione degli informatori. In sede di prima lettura, inoltre, il Parlamento Europeo ha proposto un emendamento che mira a rafforzare le garanzie per tali, offrendo ad esse la possibilità di richiedere che l'autorità di controllo adotti delle misure apposite di protezione della loro identità e delle informazioni personali che, se rivelate, potrebbero risultare pericolose per la persona stessa. Non è chiaro in che misura l'emendamento proposto si relazioni con le norme a tutela degli informatori di cui alla direttiva 2019/1937; presumibilmente esso mira a fornire un livello di protezione aggiuntivo, che si affianca alla protezione già offerta dalla Direttiva del 2019, nell'ottica di non scoraggiare, ma anzi agevolare, le persone informate a segnalare, ove opportuno, violazioni dei doveri relativi alla responsabilità. Un'ulteriore proposta del Parlamento europeo riguarda la pubblicazione di una lista di tutte le imprese soggette agli obblighi della direttiva. Se approvato, tale emendamento sarebbe importante nel facilitare il monitoraggio da parte della società civile. Uno dei problemi emersi dalla esperienza della legge francese è infatti la difficoltà di ottenere una lista delle società che sono soggette all'adempimento degli obblighi relativi<sup>99</sup>.

Accanto a questo meccanismo di monitoraggio di carattere amministrativo, l'articolo 22, della proposta inserisce una norma interessante relativa alla responsabilità civile extracontrattuale delle imprese per i danni risultanti da impatti negativi sull'ambiente e sulla tutela dei diritti umani associati alle proprie attività, alle attività e operazioni delle proprie filiali, o alle operazioni dei propri partner commerciali diretti e indiretti nell'ambito della catena del valore. Al riguardo, un aspetto in passato molto dibattuto in dottrina è la questione del nesso tra il mancato adempimento del dovere di diligenza e la responsabilità dell'impresa, ovvero sia se, ed in che misura, la mancata ottemperanza da parte dell'impresa agli obblighi di due diligence predisposti dalla legislazione sia determinante della sua responsabilità civile<sup>100</sup>. Su questo, analogamente alla legislazione francese, la proposta di direttiva fonda la responsabilità civile dell'impresa sulla violazione degli obblighi di diligenza di cui agli articoli 7 e 8 (ovverosia gli obblighi di prevenzione, minimizzazione e cessazione degli impatti negativi), prevedendo che la società possa essere considerata responsabile qualora questa inadempienza abbia determinato il verificarsi di un impatto negativo che ha causato danni, e 'che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato mediante le misure adeguate previste' dai summenzionati articoli 7 e 8<sup>101</sup>. La questione, dunque, si sposta sulla nozione di

---

<sup>99</sup> SAVOUREY e BRABANT, *The French law on the duty of vigilance: theoretical and practical challenges since its adoption*, in *Business and Human Rights Journal*, 2021, 141, 143.

<sup>100</sup> BUENO e BRIGHT, cit.

<sup>101</sup> Articolo 22 (1) della Proposta di Direttiva: "Gli Stati Membri provvedono a che ciascuna società sia responsabile per danni se: a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e b) a seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere

“misure adeguate”, e al riguardo, la proposta sembra distinguere il caso in cui la società sia direttamente coinvolta, attraverso le proprie attività o tramite le attività delle sue filiali, nel causare l'impatto negativo che provoca il danno, dall'ipotesi in cui l'impatto negativo sia invece associato alle attività dei partner commerciali indiretti. Nel primo caso, lo standard relativo per la valutazione della messa in atto ed efficacia delle misure di prevenzione e arresto dell'impatto sarebbe più stringente in quanto, come si legge anche nella Relazione Esplicativa (para 38), si ritiene «lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi delle proprie attività e filiazioni». Un'ulteriore questione che non è possibile approfondire in questa sede riguarda la relazione tra questa norma della Direttiva, per la quale la responsabilità è collegata al mancato adempimento delle disposizioni sul dovere di diligenza, e le azioni di responsabilità civile extra-contrattuale disciplinate dalle varie leggi nazionali, e quindi anche come gli obblighi di condotta derivanti dalla legislazione di applicazione della futura direttiva si interfaccino con i parametri classici di responsabilità per colpa o dolo<sup>102</sup>.

Per quanto riguarda invece i danni associati alle attività dei partner commerciali della società multinazionale o della società capofila in una catena del valore, il testo presentato dalla Commissione limita il raggio della responsabilità della società ai rapporti commerciali consolidati e, in ogni caso, prevede che nel caso dei rapporti commerciali indiretti la richiesta da parte della società ai partner commerciali di garanzie contrattuali in merito all'osservanza del proprio codice di condotta e degli obblighi di diligenza (cosiddetti obblighi contrattuali a cascata) accompagnata da una adeguata verifica di conformità possa esonerare la società capofila da un eventuale responsabilità, a meno che non fosse irragionevole pensare che le misure prese fossero adeguate a prevenire, mitigare, minimizzare o cessare l'impatto negativo<sup>103</sup>.

La questione della portata della responsabilità civile dell'impresa per i danni avvenuti in associazione con le attività dei propri partner commerciali è sicuramente un punto controverso, come dimostrato dalle rispettive posizioni

---

individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante misure adeguate previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni”.

<sup>102</sup> La proposta di direttiva affronta questo punto all'articolo 22 (4) il quale stabilisce che ‘le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali in tema di responsabilità civile relative a impatti negativi su diritti umani o impatti ambientali che prevedano responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva’.

<sup>103</sup> Articolo 22 (2) della Proposta di Direttiva: “Nonostante il paragrafo 1, gli Stati Membri provvedono a che la società che è intervenuta in conformità dell' articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell' articolo 7, paragrafo 4, o dell' articolo 8, paragrafo 3, lettera c, e dell' articolo 8, paragrafo 5, non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto di affari consolidato, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica delle conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l' impatto negativo o minimizzarne l'entità”.

divergenti di commissione, Consiglio e Parlamento Europeo<sup>104</sup>. L'emendamento proposto dal Parlamento infatti eliminerebbe del tutto la clausola di esonero della responsabilità dell'impresa e con essa la distinzione per il caso in cui i danni sono causati in relazione a rapporti d'affari indiretti. Pertanto, ferma restando la necessità che si verifichi una violazione delle disposizioni della Direttiva, tale emendamento estenderebbe la portata della responsabilità civile della società ai danni che in generale possono ritenersi risultanti da un impatto negativo «che la società ha causato o ha contribuito a causare» e che avrebbero dovuto essere stati identificati, prevenuti, mitigati, arrestati o ai quali si sarebbe dovuto provvedere a riparazione attraverso la messa in atto di misure adeguate ai sensi della direttiva<sup>105</sup>. In questa formulazione, la questione si sposta sulla identificazione e valutazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta della società e l'insorgere di un danno, o della misura in cui la condotta della società ha contribuito a causare il danno. Più restrittiva è invece la proposta del Consiglio che escluderebbe la responsabilità della società per i danni causati esclusivamente dai propri partner commerciali nella propria catena di attività<sup>106</sup>. Anche qui l'indagine si sposterebbe sulla valutazione del nesso di causalità, questa volta in relazione alle attività e azioni o omissioni dei partner commerciali.

In generale, appare realistico determinare la portata della responsabilità della società tenendo conto delle sue capacità di intervenire e di controllare l'attività dei propri partner commerciali, soprattutto nel contesto di catene del valore globali in cui i rapporti con i vari partner commerciali sono spesso di carattere indiretto, ed in cui non sempre la società riesce ad esercitare la sua supervisione. Appare pertanto appropriata la configurazione, nella proposta di direttiva, del dovere di diligenza quale obbligo di condotta, ovvero sia di un obbligo di adottare misure adeguate a identificare, prevenire, mitigare e arrestare gli impatti negativi, piuttosto che come un obbligo assoluto di risultato. Questa caratterizzazione emerge chiaramente dal paragrafo 15 del Preambolo e si riflette nell'approccio alla valutazione della responsabilità dell'impresa<sup>107</sup>. Detto ciò, prevedere

---

<sup>104</sup> Su questo punto, vedi anche l'analisi di PACCES, *Civil liability in the EU corporate sustainability due diligence directive proposal: a law & economics analysis*, *Law Working Paper* (University of Amsterdam) N. 691/2023.

<sup>105</sup> L'Articolo 22(1) sancisce che "Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società sia responsabile dei danni se: a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e b) a seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni." Il Testo proposto dal Parlamento Europeo cancellerebbe invece il paragrafo 2 dello stesso articolo.

<sup>106</sup> Da notare che la portata della responsabilità della società per impatti negativi che occorrono nell'ambito della catena del valore, o della catena di approvvigionamento, dipendono anche dalla definizione dei relativi concetti, quali 'catena del valore' e 'relazioni commerciali dirette' e 'indirette'. Su questi concetti, la versione proposta dal Consiglio appare deviare dal testo inizialmente proposto dalla Commissione. Vedi PACCES, cit.

<sup>107</sup> Vedi in particolare, l'articolo 22(2) secondo cui 'nella valutazione dell' esistenza e della portata della responsabilità di cui al presente paragrafo è tenuto debitamente conto delle iniziative,

l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui, per quanto riguarda i danni associati alle attività di partner d'affari indiretti, la società abbia messo in atto appropriate garanzie contrattuali corredate da un sistema di conformità appare alquanto semplicistico in quanto solleva il rischio che le imprese considerino tali garanzie come un semplice adempimento procedurale – un “*tick-box exercise*” – senza cercare di porre in atto dei piani d'azione e delle misure che siano effettivamente efficaci a prevenire alla radice i rischi di gravi danni all'ambiente e di violazioni gravi di diritti umani. Tale rischio non sembra essere evitato dalla richiesta che la società metta in atto una verifica di conformità attraverso società di certificazione e audit di terze parti, visti i noti limiti di questi sistemi nell'identificare gli impatti e prevenire i danni<sup>108</sup>.

Un altro aspetto, strettamente collegato alla questione della responsabilità civile, e su cui anche ci sono posizioni diverse da parte di Commissione, Parlamento e Consiglio riguarda poi la questione del risarcimento eventualmente dovuto da parte dell'impresa, e quindi la definizione di “danno”. Il testo della Commissione e la posizione del Parlamento europeo non specificano la nozione di danno, anche se attraverso il riferimento al concetto di impatto negativo si può evincere che questo comprenda sia danni a persone che all'ambiente, quando essi siano causati dalla violazione di uno dei diritti elencati nelle convenzioni internazionali e nelle norme di cui in allegato<sup>109</sup>. Nel testo proposto dal Consiglio invece, l'articolo 22 sembra limitare il concetto espressamente di danno al danno a persone fisiche o giuridiche nella misura in cui abbia causato un danno a un interesse protetto.

Nel complesso, l'inserimento di questa norma sulla responsabilità civile è molto significativo perché rappresenta per la prima volta l'introduzione a livello UE di uno standard, o quanto meno di un meccanismo, di responsabilità civile per le imprese multinazionali per danni all'ambiente. Sebbene sia al momento difficile prevedere il testo che verrà definitivamente approvato, dato lo stretto collegamento con la violazione degli obblighi di diligenza stabiliti dalla direttiva, la nozione di responsabilità civile che emerge dalla proposta si configura al tempo stesso come strumento per il risarcimento delle vittime ma anche come parte del sistema per garantire l'esecuzione degli obblighi relativi al dovere di diligenza. Vari autori concordano infatti nel considerare l'inclusione di regole sulla responsabilità civile come un elemento fondamentale per aumentare l'osservanza

---

per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiesti dall' autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articolo 7 e 8 e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore’.

<sup>108</sup> In questo senso, vedi l'analisi accurata della European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), ‘European Commission’s Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence’ (Aprile 2022) <https://corporatejustice.org/publications/analysis-of-eu-draft-directive-on-due-diligence/> (ultimo accesso 5 Novembre 2023), 12.

<sup>109</sup> Vedi sul punto MACKIE, *Due diligence in global value chain: conceptualising ‘adverse environmental impact’*, in *RECIEL*, 2021, 297.

del dovere di diligenza da parte delle imprese e soprattutto per far sì che non rimanga solamente un procedimento formale<sup>110</sup>. Occorre ricordare, tuttavia, che i contenziosi basati sulla responsabilità civile sono spesso lunghi e complessi, e non sempre garantiscono in maniera diretta l'accesso alla giustizia e un giusto risarcimento alle vittime. L'esperienza maturata relativamente all'applicazione della legge francese sul *devoir de vigilance* mostra inoltre le varie difficoltà di ordine giurisdizionale e procedurale. In uno dei primi casi sollevati sulla base della legge francese, e che vede coinvolte le società del gruppo di supermercati Casino per la vendita in Brasile di carne bovina proveniente da allevamenti associati a deforestazione e accaparramento di terreni delle popolazioni indigene, ci sono voluti oltre due anni dal momento della lettera di diffida richiesta dalla ONG Envol Vert nel 2019, e numerose battaglie di carattere procedurale e giurisdizionale relativamente al tribunale competente, prima che la prima udienza si sia tenuta nel giugno del 2022<sup>111</sup>.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva, uno dei limiti riguarda l'onere della prova che, in mancanza di indicazioni specifiche, viene rimesso al diritto nazionale e quindi nella maggior parte dei casi, sarà a carico degli attori ai quali spetterà l'arduo compito di dimostrare l'inadeguatezza delle misure poste in essere dalla società convenuta. Inoltre, dato il raggio d'azione transnazionale e potenzialmente extraterritoriale, almeno negli effetti, della futura direttiva, vi sono alcune questioni di diritto internazionale privato concernenti il foro competente e la legge applicabile sui quali il testo potrebbe, e dovrebbe, offrire maggiore chiarezza anche attraverso un maggiore e più esplicito coordinamento<sup>112</sup> con le disposizioni dei Regolamenti Brussels I bis<sup>113</sup> e il Regolamento Roma II<sup>114</sup>.

---

<sup>110</sup> SCHILLING-VACAFLOR e GUSTAFSSON, *Towards more sustainable global supply chains? company compliance with new human rights and environmental due diligence laws*, in *Environmental Politics*, 2023, DOI: 10.1080/09644016.2023.2221983; BUENO e BRIGHT, cit.

<sup>111</sup> Vedi anche la relazione compilata da varie ONGs dei vari casi ancora pendenti di responsabilità civile basati sul dovere di vigilanza in cui si mettono in evidenza alcuni dei limiti del sistema previsto dalla legge e si propongono raccomandazioni: 'Directive Européenne Sur le Devoir de Vigilance des Entreprises et Contentieux Français – Enseignements et recommandations' (September 2023) <https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2023/09/directive-csddd-et-contentieux-fr-devoir-de-vigilance-sept-2023.pdf> (ultimo accesso 5 Novembre 2023)

<sup>112</sup> HO-DAC, 'Brief Overview of the Directive Proposal on Corporate Due Diligence and PIL' (27 Aprile 2022) *EAPIL* – European Association of Private International Law <https://eapil.org/2022/04/27/brief-overview-of-the-directive-proposal-on-corporate-due-diligence-and-pil/>.

<sup>113</sup> Regolamento (UE) 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 351/1, 20.12.2012.

<sup>114</sup> Regolamento n 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, GU L 199/40, 31.7.2007.

## 8. Considerazioni finali

Nell'attuale panorama mondiale in cui i processi di globalizzazione economica e dei mercati sono accompagnati da una crescente preoccupazione per lo stato dell'ambiente e del pianeta, si è venuta negli ultimi anni affermando una sempre maggiore consapevolezza del ruolo e delle responsabilità delle imprese quali attori importanti, e necessari, della transizione ecologica. Questa maggiore consapevolezza, da parte di governi e di organizzazioni internazionali, ha contribuito in maniera decisiva, anche sulla base di un lungo dibattito accademico e di pressioni da parte della società civile, a preparare il terreno per la messa in atto di alcuni sviluppi legislativi molto significativi e che rappresentano il primo passo per verso una maggiore integrazione di considerazioni relative all'ambiente e allo sviluppo sostenibile nelle politiche, nelle attività e nelle decisioni societarie e commerciali, soprattutto quando tali attività e decisioni hanno un impatto negativo in termini di degrado ambientale e mancato rispetto di diritti umani in paesi terzi.

In questo contesto, il presente contributo ha voluto illustrare l'evoluzione degli sviluppi legislativi sul tema della responsabilità sociale ed ambientale delle imprese transnazionali. L'analisi ha adottato una prospettiva multilivello, in cui le recenti iniziative introdotte nel panorama legislativo dell'Unione Europea sono esaminate alla luce dei progressi realizzati dapprima a livello internazionale, e successivamente con l'introduzione di obblighi specifici per le imprese in alcuni ordinamenti interni. Uno dei risultati emersi da questa indagine è il graduale rafforzamento della responsabilità delle imprese in materia di diritti umani ed ambiente attraverso la traduzione in obblighi di diritto positivo di alcuni concetti e principi che finora erano sempre rimasti a livello di *soft law* o di auto-regolamentazione. L'esempio più rappresentativo è il concetto di due diligence che da principio di carattere normativo nei PGNU, ha esercitato una forte influenza sugli sviluppi in diritto nazionale, divenendo uno dei principali cardini su cui si incentrano gli obblighi delle imprese europee operanti nei paesi terzi e assumendo un ruolo rilevante anche nella determinazione di una responsabilità civile delle società per danni ad ambiente e persone associati alle proprie attività. Sarà interessante seguire i futuri sviluppi in materia per vedere se in parallelo alla tendenza del diritto nazionale a prendere in prestito o, nello specifico, implementare e trasformare in diritto positivo concetti e principi formulati a livello internazionale, si potrà intravedere anche la tendenza inversa per cui questi progressi a livello nazionale e nel diritto dell'Unione avranno per risultato il consolidamento di un maggiore consenso verso l'affermazione di obblighi positivi di sostenibilità e di rispetto per i diritti umani per le imprese multinazionali anche nel diritto internazionale. Al momento, sono infatti ancora in corso, nell'ambito del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali e i diritti umani, i negoziati per la stesura del testo finale di uno

strumento giuridico vincolante sugli obblighi delle imprese in materia di diritti umani e ambiente.<sup>115</sup>

Un altro aspetto che emerge dall'analisi effettuata in queste pagine è che questo irrobustimento degli obblighi e delle responsabilità delle imprese in materia di sostenibilità sta avvenendo nell'Unione Europea quasi in parallelo con la graduale, sebbene lenta, integrazione di considerazioni ambientali anche in altri ambiti giuridici quali quello societario e finanziario. Questo aspetto se portato avanti in maniera compiuta ed efficace potrebbe contribuire a una propria realizzazione del principio di integrazione, principio che rappresenta uno dei cardini della politica ambientale dell'Unione.<sup>116</sup> Al riguardo, le iniziative esaminate in questo contributo, e la proposta della Commissione per una Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità rappresentano un primo passo verso il rafforzamento del contributo degli attori privati nel perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e un primo passo verso la realizzazione di un modello di "*shared responsibility*", ovvero sia una responsabilità condivisa di tutti, governi, istituzioni ma anche imprese e cittadini (in qualità di consumatori) per il rispetto dell'ambiente e dei diritti umani e sociali. La strada è ancora lunga ma si stanno facendo i primi passi nel percorrerla.

---

<sup>115</sup> Per aggiornamenti sui progressi in merito, si veda UN Intergovernmental Working Group elaborating a legally binding instrument on business & human rights, *Business & Human Rights Resource Centre* (23 October 2023) <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/9th-session-oct-2023/>

<sup>116</sup> Il principio di integrazione è enunciato nell'Articolo 11 TFUE. Sul punto vedi anche MONTINI, *The principle of integration* in KRAMER e ORLANDO (a cura di) *Principles of Environmental Law*, Cheltenham, Edward Elgar 2018.

